



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ENERGIE E ALCOLI

Ufficio accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali

Prot. 598811/RU

Roma, 22 dicembre 2022

CIRCOLARE N. 43/2022

DICHIARAZIONI ANNUALI PER L'ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE. ANNO D'IMPOSTA 2022.

Si comunica che sono stati aggiornati, per l'anno d'imposta 2022, i modelli delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale che devono essere presentate ai sensi dell'art. 26, commi 13 e 14, dell'art. 53, comma 8 e dell'art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, entro il mese di marzo 2023.

Al riguardo si segnalano di seguito le novità introdotte.

Si fa presente in primo luogo che, essendo ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito ai sistemi di contabilizzazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale per ambiti territoriali, il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell'accisa torna ad essere, quindi, effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l'energia elettrica e il quadro L per il gas naturale, nel quale viene riepilogato l'importo dell'accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, in base al confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente. Per ulteriori informazioni si fa rinvio alle dettagliate indicazioni specificamente fornite¹.

Inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell'accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi, rispettivamente Q6 per l'energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale - *Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022*, per l'indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l'utilizzo nel corso dell'anno 2023.

Al riguardo si evidenzia che la compilazione di tali campi è obbligatoria e, pertanto, qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.

Si fa inoltre rilevare che la compilazione dei righi in questione non prevede alcun automatismo contabile.

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione dei righi predetti sono riportate nelle istruzioni che accompagnano i modelli per le dichiarazioni annuali in questione (paragrafo 8 delle istruzioni relative alla dichiarazione per l'energia elettrica di cui all'Allegato 1 e paragrafo X delle

¹ Cfr. Circolare n. 29/2021 del 23 luglio 2021, Circolare n. 41/2021 del 17 dicembre 2021, Circolare n. 8/2022 del 24 febbraio 2022, Circolare n. 10/2022 del 18 marzo 2022 (reperibili sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*)

istruzioni relative alla dichiarazione per il gas naturale di cui all'Allegato 2).

Si rammenta, poi, che come comunicato^[2] l'uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e che il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell'attività da parte dell'operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario.

Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività.

Gli operatori tenuti all'adempimento dichiarativo predispongono le dichiarazioni osservando le istruzioni di cui sopra per la loro compilazione, riportate nell'Allegato 1 per il settore dell'energia elettrica e nell'Allegato 2 per il settore del gas naturale, redatte sulla base dei rispettivi modelli di riferimento.

Come ormai noto, l'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148/RU del 31 ottobre 2019, reperibile sul sito internet di questa Agenzia.

Le linee guida sui Web Services per assolvere all'adempimento in parola sono reperibili alla pagina Web del portale di ADM al percorso *Home > Servizi digitali > Web service* dove è possibile accedere ai file in formato xsd ed ai manuali tecnico-operativi nonché consultare ulteriore documentazione specifica.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*) con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all'implementazione del nuovo profilo **"Sottoscrittore"** (**"dlr_enelett_r_sottoscrittore"**).

L'acquisizione del profilo predetto, che, come precisato nella nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU), disponibili nella sezione "mio profilo" del portale, si rende indispensabile per l'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Nel caso in cui il profilo **"Sottoscrittore"** sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega

² Cfr nota prot. n. 379481/RU del 17 agosto 2022 (reperibile sul sito dell'Agenzia seguendo il percorso: *Home/Accise/Relazioni con gli operatori/Informative*)

dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta³.

Per eventuali problemi tecnici relativi alla Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, potrà essere richiesta assistenza tramite il servizio "Assistenza online", disponibile in Home > Contatti e assistenza.

Si segnala, infine, l'attivazione del servizio di assistenza specialistica h24 per le dichiarazioni annuali dell'energia elettrica e del gas naturale 2021, accessibile tramite il numero verde 800 128417.

P. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

³ Cfr. Circolare n. 43/2021 del 23 dicembre 2021 e Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/ Accise/ Normativa e Prassi/ Regolamentazione dell'Agenzia/ Circolari*)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022

PREMESSA

Il Titolo II del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente il regime fiscale sull'energia elettrica, individua all'art. 53, commi 1 e 2, i soggetti obbligati (al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi) che devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e liquidazione del debito d'imposta, da effettuarsi anche in presenza di soli usi esenti.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:

- **“Soggetto obbligato con Licenza”**: esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di licenza di esercizio, rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sull'impianto (la presentazione della dichiarazione non è dovuta dagli esercenti officine elettriche che versano anticipatamente l'imposta mediante canone di abbonamento annuale);
- **“Soggetto obbligato con Autorizzazione”**: esercenti attività di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale.

Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell'energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa. Tali soggetti dovranno invece qualificarsi come **“Soggetto non obbligato”**

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2023 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*) con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all'implementazione del nuovo profilo **“Sottoscrittore”** (“**dlr_eneletr_sottoscrittore**”).

L'acquisizione del profilo predetto, che, come precisato nella nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU), disponibili nella sezione "mio profilo" del portale, si rende indispensabile per l'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Nel caso in cui il profilo "**Sottoscrittore**" sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta¹.

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa della produzione o del vettoriamento dell'energia elettrica (cui sono tenuti i soggetti individuati dall'art. 53-bis, distinti come "Soggetto non obbligato") non hanno subito modifiche.

Per quanto riguarda la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al versamento dell'accisa sull'energia elettrica, si fa presente che è ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito al sistema di contabilizzazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica per ambiti territoriali, rispetto al quale si fa rimando alle dettagliate indicazioni specificamente fornite².

L'adozione della modalità di tenuta delle contabilità per ambiti territoriali, attuata nel settore dell'energia elettrica in luogo di quella provinciale, mantenuta fino a tutto il 2020, è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all'attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell'accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali.

La ripartizione del territorio nazionale è così articolata:

- un **ambito ordinario**, composto dall'insieme unitario dei territori (Comuni e Province) di tutte le Regioni a statuto ordinario;
- **sei distinti ambiti speciali**, di cui quattro relativi a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due relativi a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

Per consentire quanto sopra, nella precedente annualità sono stati realizzati alcuni limitati interventi finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute per il 2022 nell'ambito e l'eventuale credito spendibile) che nella dichiarazione per il 2021 hanno comportato una diversa modalità di compilazione del

¹ Cfr. Circolare n. 43/2021 del 23 dicembre 2021 e Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*)

² Cfr. Circolare n. 29/2021 del 23 luglio 2021, Circolare n. 41/2021 del 17 dicembre 2021, Circolare n. 8/2022 del 24 febbraio 2022, Circolare n. 10/2022 del 18 marzo 2022 (reperibili sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*)

prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa per tutti i soggetti obbligati tenuti a versare l'accisa sull'energia elettrica, anche se gli effetti sostanziali hanno riguardato solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.

Ciò ha comportato che anche i soggetti obbligati produttori o acquirenti di energia elettrica per uso proprio o commerciale, la cui dichiarazione è riferita all'esercizio di un'officina elettrica (univocamente individuata sotto l'aspetto della competenza territoriale), hanno dovuto distinguere nella dichiarazione per il 2021 i dati per il conguaglio provinciale 2021 (quadro X) e per le rate 2022 dell'ambito territoriale (quadro Q), anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso ufficio territorialmente competente sull'impianto.

Definite in tal modo, per le ditte attive nel 2021, le rate di acconto dovute sulle forniture o sui consumi che si sarebbero verificati nel 2022 nei distinti ambiti territoriali nonché le partite a credito derivanti dalle contabilità provinciali in essere fino a tutto il 2021 e spendibili nelle corrispondenti contabilità di ambito, il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell'accisa torna ad essere attuato attraverso un unico quadro, il quadro Q, dove viene riepilogato l'importo dell'accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, dal confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente. Sulla base dei consumi liquidati possono essere, inoltre, indicate le rate di acconto per il 2023.

Ovviamente, per le ditte che hanno iniziato l'attività nel 2022, le rate di acconto sono state definite dal competente Ufficio in relazione ai dati comunicati nella denuncia di inizio attività e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.

Nel modello AD-1 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:

AMBITO <input type="text"/>									
QUADRO Q					RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA				
CAPITOLO 1411/01		ACCISA LIQUIDATA (rigo P14 o \sum righe P14 province appartenenti all'ambito)			Q1				
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			Q2				
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo Q2 dal rigo Q1 e riportare il valore al rigo Q3, se positivo, ovvero al rigo Q4, se negativo)				CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO		Q3			
				CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO		Q4			
RATEI MENSILI	01		02		03		04		
IN ACCONTO	05		06		07		08		
	09		10		11		12		TOTALE ACCONTI Q5
CREDITO PREGRESSO NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022									Q6

Nel quadro Q di riepilogo e saldo dell'accisa è stato inserito un nuovo rigo (Q6 – *Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022*) per l'indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l'utilizzo nel corso dell'anno 2023. Al riguardo si rammenta che come comunicato³⁾ l'uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e

³ Cfr nota prot. n. 379481/RU del 17 agosto 2022 (reperibile sul sito dell'Agenzia seguendo il percorso: Home/Accise/Relazioni con gli operatori/Informative)

che il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell'attività da parte dell'operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario. Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività.

Si evidenzia che la compilazione del campo relativo al rigo Q6 è obbligatoria e pertanto qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.

Si fa inoltre rilevare che la compilazione del rigo in questione non prevede alcun automatismo contabile

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione sono riportate nel paragrafo 8 delle presenti istruzioni.

Infine, per opportuna notizia, si comunica che con Decisione di esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio del 5 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 360/115 del 11 ottobre 2021, il Consiglio dell'Unione ha autorizzato l'Italia ad applicare le aliquote di tassazione ridotte all'elettricità fornita nel comune di Campione d'Italia previste dall'art. 129-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128, S.O.

L'agevolazione è applicabile per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 salvo che il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dalla richiamata decisione non fosse compatibile.

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 129-bis del richiamato D.L. 34/2020:

L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

1. GENERALITA'

I dati relativi all'energia elettrica prodotta o acquistata, ceduta o trasportata sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-1 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato con Licenza - Soggetto obbligato con Autorizzazione - Soggetto non obbligato*);
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri (quadri "A-PRODUZIONE" - "B-USI PROMISCUI" - "C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" - "E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA");

- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o elettrodotti (quadri "G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA", "H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA", nonché dal campo "PERDITE");
- un prospetto per l'energia elettrica venduta (quadro "I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA");
- il riepilogo mensile dei consumi di energia elettrica, con il dettaglio delle varie tipologie d'uso, che vengono distinte in impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri "J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA", "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA");
- il riepilogo annuale, per comune, dei consumi di energia elettrica fatturati, aggregati per tipologia d'uso: impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri "J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA", "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA");
- prospetto delle rettifiche di fatturazione per comune (quadro "K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE") dove riportare anche fatturazioni relative all'applicazione di tassazioni non più vigenti;
- un prospetto per la liquidazione dell'accisa (quadro "P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA") per ciascuna provincia di fornitura ricadente nell'ambito di riferimento;
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa per ambito territoriale (quadro "Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA"), per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2022 tra l'accisa liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2023;
- un allegato concernente l'elenco dei clienti, distinti per singola provincia, ai quali viene fornita l'energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per impieghi non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte;
- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

Considerando che in limitate ipotesi residuali potrebbero essere stati fatturati nel corso del 2022 maggiori consumi risalenti all'epoca di vigenza delle addizionali, a suo tempo non rilevati e quindi non assoggettati a tassazione, al fine di consentirne l'esposizione in dichiarazione sono stati mantenuti:

- un prospetto per la liquidazione dell'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro "R-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88") distinto a seconda se la liquidazione del debito dell'addizionale sia in favore del capitolo 1411/02 o Regione autonoma Valle d'Aosta, della provincia o dei comuni;
- un prospetto per il saldo dell'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro "S-SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88") per i soli tributi diretti all'Erario (capitolo 1411/02), per la determinazione del conguaglio, ma non più contenenti i campi per l'indicazione degli importi dei ratei mensili in acconto, in quanto tributi abrogati.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore dell'energia elettrica, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta oppure per riepilogare i movimenti dell'energia elettrica dalla produzione alla distribuzione.

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del dichiarante ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

ENERGIA ELETTRICA		
Dichiarante	Attività/Tipo impianto	Quadri
Soggetto obbligato con Licenza	Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente	A, G, L
	Tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle "Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente"	A, B, C, E, G, J, L, M, P, X, Q
	Officina d'acquisto per uso proprio	B, C, E, H, J, L, M, P, X, Q
	Officina d'acquisto per rivendita	B, C, E, H, I, J, L, M, K, P, X, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori
	Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio	A, B, C, E, G, H, J, L, M, P, X, Q
Soggetto obbligato con Autorizzazione	Vendita al consumatore finale	I, J, L, M, K, P, X, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori
Soggetto non obbligato	Officina di produzione	A, G
	Rete di trasporto/distribuzione	G, H

Pertanto, in linea di massima, la dichiarazione annuale, a seconda del soggetto dichiarante, può essere così composta:

- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – OFF. PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI USO ESENTE

I produttori di energia elettrica per uso proprio esenti dal pagamento dell'accisa sui propri consumi ai sensi dell'art. 52, comma 3, lettera b), del testo unico, titolari di licenza per l'esercizio di un impianto azionato da fonti rinnovabili - ad esempio FOTOVOLTAICO - con potenza disponibile superiore a 20 kW, che utilizzano in locali e luoghi diversi dall'abitazione, per proprie esigenze, l'elettricità da essi stessi prodotta, **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro **A-PRODUZIONE**, del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata";
2. il quadro **G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA**, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. il quadro **L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA** del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita", indicando al rigo L6 la quantità di energia elettrica consumata, normalmente corrispondente alla differenza tra quella prodotta e quella ceduta.

Nel caso in cui, per particolari esigenze, siano presenti, in quanto prescritti dall'Ufficio competente sull'impianto, altri contatori oltre a quello di produzione e a quello di cessione, andranno compilati i quadri pertinenti alle misure a cui detti contatori sono preposti.

Ad esempio, se i consumi dei "servizi ausiliari" di centrale, ossia delle utenze elettriche funzionali alla produzione della medesima energia elettrica (esenti dall'accisa in forza dell'art. 52, comma 3, lettera a), del testo unico) sono misurate da apposito contatore, andrà compilato anche il quadro "C – CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" e il consumo registrato andrà riportato al rigo L5.

- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – ALTRE OFFICINE

I produttori per uso proprio, titolari di licenza per l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica ivi compresi i titolari di impianti di produzione azionati da fonti rinnovabili che abbiano anche impieghi tassati **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro A-PRODUZIONE, del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata" e, in relazione all'assetto fiscale dell'officina (presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione), gli altri quadri che compongono tale prospetto;
2. il quadro G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. uno o più quadri del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità prodotta in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri"** (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), devono essere compilati anche:

- il prospetto di liquidazione dell'accisa (quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA), per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M;
- il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa (quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA dell'ambito dove ha sede l'officina), per determinare il conguaglio tra quanto liquidato nel quadro P della provincia dove ha sede l'officina e gli acconti dovuti nel corso del 2022 in base ai consumi 2021, nonché l'entità dell'eventuale credito residuo, e per indicare le rate di acconto per il 2023 (dovute in base ai consumi 2022 riconducibili al territorio ricompreso nell'ambito).

Gli acquirenti per uso proprio (i titolari di licenza per l'esercizio di "officina di acquisto" di energia elettrica), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA, indicando, tra le altre informazioni richieste, il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
2. i quadri B-USI PROMISCUI, C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA oppure E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", solo se l'assetto fiscale dell'officina di acquisto prevede la presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione;
3. uno o più quadri del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri"** (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), vale quanto detto per i produttori per uso proprio circa i successivi quadri che devono conseguentemente essere compilati.

Produttori e Acquirenti per uso proprio

Ovviamente, nel caso in cui in capo al medesimo soggetto ricorra l'obbligo di dichiarare i dati relativi sia all'energia elettrica autoprodotta che a quella acquistata (**officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio**), deve essere presentata un'unica dichiarazione, utilizzando il codice ditta assegnato all'officina di produzione, nella quale sono valorizzati sia il/i quadro/i del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", sia il quadro H dell'energia elettrica ricevuta.

Si precisa che l'obbligo di essere titolari di licenza per officina di acquisto è previsto in presenza di prelievi con potenza disponibile al di sopra della soglia dei 200 kW, a cui seguono impieghi soggetti a diversa tassazione (art. 53, comma 1, lettera c)), nonché se l'energia elettrica destinata ai propri fabbisogni è acquistata direttamente alla borsa elettrica (art. 53, comma 1, lettera c-bis).

Rientra, invece, nella facoltà del soggetto acquirente consumatore, richiedere ed ottenere la licenza per officina di acquisto (e, quindi, assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica acquistata) qualora ne tragga convenienza in relazione a:

- perdite di elettricità per trasformazione o conversione a valle del punto di prelievo (art. 53, comma 2, lettera a));
- in presenza di più forniture (art. 53, comma 2, lettera b)), ai fini dell'applicazione della tassazione per scaglioni di consumo sull'intero quantitativo consumato. La pluralità di forniture si realizza anche quando si usufruisce sia di energia elettrica prelevata dalla rete che autoprodotta.

Officine di produzione e Officine di acquisto per rivendita

Rientrano nelle suddette modalità di compilazione della dichiarazione, ma con l'accortezza che le quantità di energia elettrica fornite al consumatore finale siano inserite, nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi commerciali", le situazioni dove l'esercente un'officina elettrica di produzione alimenta direttamente un consumatore finale, con l'energia elettrica da esso stesso prodotta o anche con acquisto di energia elettrica d'integrazione, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi.

Quanto sopra vale anche per l'esercente un'officina di produzione di energia elettrica che alimenta direttamente, per il tramite di una propria rete di distribuzione, le utenze dei consumatori finali allacciati. Per tali situazioni, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di produzione per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione. Nei casi di coesistente attività di distribuzione di energia elettrica per conto di altri venditori, deve essere riportati anche i dati relativi all'energia elettrica ricevuta e distribuita per conto terzi.

Infine, anche nel caso di **Officina di acquisto per rivendita**, ossia di rete di distribuzione non soggetta alla separazione societaria tra l'attività di distribuzione e quella di vendita ai clienti finali, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di acquisto per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione, riportando anche i dati relativi all'energia elettrica ricevuta e distribuita per conto terzi.

In particolare, nei quadri J, L e M del prospetto di riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita andranno inseriti i consumi in usi propri e quelli in usi commerciali e per questi ultimi andrà indicato il numero di utenze a cui sono riferiti.

- SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE

Le società di vendita (i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA, nel quale va indicata l'energia elettrica fatturata nell'anno distinta, per singola rete di distribuzione, per tipologia di fornitura o di cessione;
2. per ogni comune interessato, uno o più quadri del prospetto "riepilogo annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), nei quali indicare, nella colonna "Usi commerciali", le quantità fatturate, distinte per tipologia di consumo, specificando il numero di utenze a cui si riferiscono i dati di consumo indicati. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica fatturate per tipologia di consumo, aggregate per singolo comune di ogni provincia in cui sono state effettuate le forniture;

3. per ogni comune interessato, il quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, dove riportare anche fatturazioni relative all'applicazione di tassazioni non più vigenti, distintamente per i consumi assoggettati ad accisa e per quelli assoggettati alle addizionali;
4. per ogni provincia interessata, il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA, per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M;
5. per ogni ambito territoriale interessato ("Ordinario", per il territorio delle quindici regioni a statuto ordinario; "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta" e "Friuli Venezia Giulia", per i distinti territori delle regioni a statuto speciale; Trento e Bolzano, per le due distinte province autonome), il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA, per determinare il conguaglio tra quanto liquidato nel quadro o nei quadri P delle province appartenenti all'ambito e gli acconti che erano dovuti nel corso del 2022 in base ai consumi 2021. In tale quadro, inoltre, devono essere riportati le rate mensili in acconto dovute per il 2023 nel medesimo ambito territoriale nonché l'entità dell'eventuale credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2022;
6. per ogni provincia interessata, l'allegato, riguardante l'elenco dei clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per impieghi non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte;
7. l'allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

- SOGGETTO NON OBBLIGATO

Gli esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta (a) e i gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione dell'energia elettrica (b), sono tenuti all'adempimento dichiarativo previsto dall'art. 53-bis del testo unico, ossia:

- a) la dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione;
- b) la dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati dell'energia elettrica trasportata.

Pertanto, oltre ai dati identificativi di cui al frontespizio, è richiesta la compilazione, rispettivamente, dei soli quadri A-PRODUZIONE e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (a), oppure dei soli quadri H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (b).

Nei quadri G e H va rappresentato il flusso fisico dell'energia elettrica, dalla produzione fino alla rete di distribuzione e da questa all'immissione in consumo, indicando il codice identificativo assegnato all'officina o alla rete a cui si cede o da cui si riceve l'elettricità. I soggetti che svolgono attività di distribuzione dell'energia elettrica ricevuta, indicheranno nel quadro di cessione il codice identificativo del soggetto per conto del quale si procede alla distribuzione, distinguendo le quantità cedute o distribuite anche in relazione alla località definita dal codice catastale del comune.

DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

Soggetto obbligato con Licenza (esercenti officine di produzione e/o acquisto di energia elettrica, individuati dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2, dell'art. 53, del testo unico), il cui modello dichiarativo viene proposto sulla base di un ulteriore distinguo:

- Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente** (se unico tipo impianto), che comporta la compilazione dei quadri inerenti la produzione, il consumo esente e l'eventuale cessione in rete;
- Altre officine** (corrispondente a tutti gli altri casi in cui il dichiarante è titolare di licenza di esercizio officina di produzione e/o acquisto di energia elettrica per uso proprio o per rivendita), che comporta la compilazione dei quadri inerenti i dati di produzione e/o acquisto, dell'eventuale cessione in rete, del consumo nelle diverse tipologie di impiego, nonché quelli utili alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa e, nel caso in cui all'officina elettrica sia associata l'attività di vendita, anche il quadro delle rettifiche di fatturazione, l'allegato per indicare i clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e l'allegato per indicare i propri fornitori.

Soggetto obbligato con Autorizzazione (soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali, individuati dal comma 1, lettera a), dell'art. 53 del testo unico), che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi all'energia fatturata ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa nonché, per consumi pregressi, quelli per la liquidazione ed il saldo dell'addizionale. Devono essere altresì compilati l'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte e, infine, l'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;

Soggetto non obbligato (soggetti individuati dall'art. 53 bis del testo unico), il cui adempimento consiste nel fornire i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta, ovvero all'energia elettrica vettoriata.

Va inoltre indicato:

- il "Codice Ditta" identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici "TT00" sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri);
- l'anno di imposta 2022 a cui si riferisce la dichiarazione;
- il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Tale prospetto, composto dai quadri "A-PRODUZIONE" - "B-USI PROMISCUI" - "C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" - "E- CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA", va compilato dagli esercenti una officina elettrica.

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti e/o i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri, rilevabili dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola;
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2022);
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2022);
- differenza di letture;
- costante di lettura;
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo).

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Deve essere fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

In generale, è obbligatorio valorizzare il campo matricola contatore se è valorizzato il campo kWh e viceversa.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione d'energia elettrica;
- quadro "B": contatori totalizzatori per la misura dell'energia elettrica impiegata sia in usi esenti (oppure non soggetti), che in usi soggetti ad accisa. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico, ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura;

- quadro “C”: contatori dedicati alla misura dell’energia elettrica impiegata interamente in usi esenti da accisa;
- quadro “E”: contatori dedicati alla misura dell’energia elettrica impiegata interamente in usi assoggettati ad accisa.

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri “C” o “E” non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: per tali casi deve essere utilizzato il quadro “B”.

È consentito ripetere la medesima combinazione matricola/costante di lettura, per i casi in cui il contatore ha subito nel corso dell’anno un intervento di manutenzione con effetti sul totalizzatore. Tale inserimento produrrà una segnalazione dell’avvenuta ripetizione come avvertimento di possibile errore.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, devono essere riportati nei successivi quadri di *riepilogo mensile dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita* conformemente con la tipologia d’impiego (quelli indicati nel quadro “C” vanno riportati nel quadro “L”, quelli indicati nel quadro “E” vanno riportati nel quadro “M”).

L’elettricità consumata in proprio ma non rilevata direttamente da un contatore non deve essere riportata in questo prospetto ma direttamente nel *riepilogo mensile dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita* (quadri “J”-“L”-“M”), secondo la tipologia d’impiego.

4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e/o elettrodotti, o distribuiti ai consumatori finali per conto dei fornitori.

I quadri “G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA” e “H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA”, sono riservati alle officine elettriche di produzione o di acquisto ed alle reti di trasporto o distribuzione dell’energia elettrica: negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente tra officine elettriche di produzione ed elettrodotti, tra elettrodotto ed elettrodotto, tra quest’ultimi e le officine di acquisto. In più le aziende distributrici dichiarano, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica distribuita per conto di ogni soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, con l’indicazione del relativo codice identificativo.

➤ **I quantitativi di energia elettrica ceduti ad altre officine/reti o distribuiti vanno dichiarati nel quadro “G” e vanno aggregati per:**

- **“Tipologia cessione”**
 - cessione a consorziati/consociati, lettera *A*)
 - vettoriamento, lettera *B*)

- cessione ad altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione, lettera *C*)
 - distribuzione per conto terzi, lettera *D*)
 - cessione UE, lettera *E*)
 - cessione extra UE, lettera *F*)
- **“Codice identificativo”**
 - codice ditta o partita IVA dell’officina o della rete di trasporto e distribuzione destinataria dell’energia elettrica, per le tipologie di cessione *A*), *B*) e *C*)
 - codice ditta o partita IVA del venditore per conto del quale l’energia elettrica è stata distribuita, per la tipologia di cessione *D*) (*distribuzione per conto terzi*), tipologia utilizzata dalle aziende distributrici per indicare le quantità di energia elettrica distribuita per conto dei soggetti che fatturano ai consumatori finali
 - sigla del paese UE o extra UE per le tipologie di cessione *E*) ed *F*).
 - **“Codice catastale”**
 - del comune nel cui territorio si è realizzata la cessione dell’energia elettrica all’officina o alla rete di trasporto/distribuzione destinataria, per le tipologie *A*), *B*) o *C*)
 - del comune nel cui territorio ricadono i POD dei consumatori finali clienti delle società di vendita a cui sono state riconsegnate le quantità di energia elettrica dichiarate con tipologia di cessione *D*).

Le quantità di energia elettrica ceduta sono espresse in chilowattora (valore non negativo). L’indicazione della matricola del contatore, con le relative letture non è richiesta per le tipologie di cessione *D*), *E*) ed *F*).

➤ **I quantitativi di energia elettrica ricevuti da altre officine/reti vanno dichiarati nel rispettivo quadro “H” e vanno aggregati per:**

- **“Tipologia ricezione”**
 - ricezione da consorziati/consociati, lettera *G*)
 - vettoriamento, lettera *H*)
 - ricezione da altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione, lettera *I*)
 - ricezione UE, lettera *J*)
 - ricezione extra UE, lettera *K*)
- **“Codice identificativo”**
 - codice ditta o partita IVA dell’officina o della rete di trasporto/distribuzione dalla quale è pervenuta l’energia elettrica, per le tipologie *G*), *H*) e *I*)
 - sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie di ricezione *J*) e *K*)

Le quantità di energia elettrica ricevuta sono espresse in chilowattora (valore non negativo). L’indicazione della matricola del contatore, con le relative letture non è richiesta per le tipologie di ricezione *J*) e *K*).

Per entrambi i quadri, in relazione all'inserimento dei dati del contatore, è consentito ripetere la medesima combinazione matricola/costante di lettura, utile nei casi in cui il contatore abbia subito nel corso dell'anno un intervento di manutenzione con effetti sul totalizzatore. Tale inserimento produrrà comunque una segnalazione dell'avvenuta ripetizione con finalità di avvertimento di possibile errore.

Rientra nei dati attinenti all'energia elettrica veicolata dalla produzione fino alle unità di consumo, l'indicazione dell'entità delle perdite, da inserire nell'apposito campo presente nel prospetto in parola.

Il quadro “I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA” è, invece, riservato ai soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali.

In tale quadro è richiesta l'indicazione dei quantitativi di energia elettrica fatturata nel corso del 2022 ai propri clienti, specificando la tipologia di fornitura e distinguendo le quantità fornite ai consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure fornite ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

La compilazione del quadro “I” richiede l'aggregazione dei suddetti quantitativi di energia elettrica fatturata in relazione a:

- “**Tipologia fornitura**”
 - fornitura a consorziati/consociati, lettera **L**)
 - fornitura al consumo, lettera **M**)
 - fornitura a clienti UE, lettera **N**)
 - fornitura a clienti extra UE, lettera **O**)
 - vendita ad altri operatori del mercato elettrico, lettera **P**)
 - fornitura a ditte acquirenti per uso proprio, lettera **Q**)

Si precisa che con la tipologia Q vanno indicati i quantitativi di energia elettrica fatturati senza applicazione dell'accisa in quanto attinenti a forniture effettuate a clienti finali riconosciuti quali soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettere c) e c-bis) e comma 2, del testo unico, per cui tenuti all'adempimento dichiarativo per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica ricevuta.

- “**Codice identificativo**”
 - codice ditta o partita IVA dell'azienda distributrice che consegna l'energia elettrica ai propri clienti, per le tipologie **L**), **M**) e **Q**);
 - sigla del Paese UE o extra UE per le tipologie di fornitura **N**) e **O**);
 - codice ditta o partita IVA del soggetto acquirente, per la tipologia **P**).
- “**Codice catastale**”
 - del comune nel cui territorio si sono realizzate le forniture per tipologie **L**), **M**) e **Q**).

Le quantità di energia elettrica fatturata sono espresse in chilowattora e possono assumere valore negativo.

5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA

Tale prospetto si compone di tre quadri, ognuno dei quali riporta le tipologie di consumo per le quali è prevista una distinta disciplina fiscale nel rispetto della suddivisione contenuta dall'art. 52 del testo unico:

- quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, che comprende le tipologie di consumo escluse dal campo di applicazione del regime fiscale dell'accisa, come stabilito dal comma 2 dell'art. 52 del testo unico;
- quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA, che comprende le tipologie di consumo rientranti nel regime fiscale ma esentate dal pagamento dell'accisa in forza del comma 3 e del comma 4 dell'art. 52 nonché dell'art. 17 del medesimo testo unico;
- quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA, che comprende tutte le altre tipologie di consumo assoggettate all'accisa in base al comma 1 dell'art. 52 del testo unico.

Si evidenzia che tale prospetto viene proposto come riepilogo mensile o come riepilogo annuale, in relazione alla distinzione nella rappresentazione dei consumi tra gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto (che devono riportare i consumi mensili in applicazione della diversa tassazione sulla base degli scaglioni di consumo) e le società di vendita (che, invece, devono riportare i consumi fatturati nell'anno, avendo applicato la tassazione per scaglioni direttamente nelle fatture).

Pertanto:

- gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto, individuati come **“Soggetto obbligato con Licenza”**, devono compilare i prospetti di riepilogo mensile dei consumi, indicando nella colonna dei consumi per usi propri sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati per differenza o a forfait. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa. Solo nel caso in cui l'esercente l'officina elettrica alimenti unità di consumo di altri soggetti consumatori finali, le quantità di energia elettrica fornite andranno inserite nella colonna dei consumi per usi commerciali. È quindi possibile l'indicazione dei consumi in usi propri e di quelli in usi commerciali, anche per la medesima tipologia di consumo. La valorizzazione degli usi commerciali implica la valorizzazione del numero di utenze (consumatori finali) oggetto di fornitura. Le somme, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati, riportati nei prospetti mensili del quadro “M”, vanno riportate nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa.
- le società di vendita, ossia i soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali, individuate come **“Soggetto obbligato con Autorizzazione”**, devono compilare il prospetto annuale, indicando nella colonna relativa agli usi commerciali le quantità di

energia elettrica fornita per ciascuna tipologia di utilizzo, indicando il numero di utenze (clienti) a cui i consumi si riferiscono. Nel caso in cui il dichiarante effettui forniture anche a proprie unità di consumo, ne potrà indicare i quantitativi nella colonna relativa agli usi propri.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

I quantitativi di energia elettrica indicati nel quadro "M" per ambito comunale, devono essere riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa aggregati, rigo per rigo, per competenza provinciale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare, ma solo nel caso che non vengano dichiarati a parte nell'apposito quadro "K", eventuali rettifiche di fatturazione (con il segno negativo se a credito degli utenti) e fatture per consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari.

Si riportano i chiarimenti forniti nelle precedenti istruzioni circa l'agevolazione sui consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali, utenti di forniture il cui impegno di potenza non è superiore a 3 kW, riportata nel quadro "L" (rigo L9), che deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 52, comma 3, lettera e), del testo unico:

Al riguardo, si chiarisce che i criteri di applicazione richiamati dalla norma implicano la possibilità di recuperi di imposta che nel caso siano dovuti sono da riportare nel quadro "M".

Infatti, l'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui primi 150 kWh/mese di consumo, qualora l'entità dei consumi mensili non sia superiore a 150 kWh o a 220 kWh, a seconda se trattasi di utenze il cui contratto di fornitura prevede una potenza impegnata fino a 1,5 kW, oppure di utenze dove la potenza impegnata è superiore a 1,5 kW, ma non oltre i 3 kW.

Quando tali limiti vengono superati, la fascia esente dei 150 kWh mensili viene gradualmente meno, fino ad annullarsi del tutto nei mesi in cui i consumi raggiungono o vanno oltre i 300 kWh, su forniture di potenza impegnata fino a 1,5 kW, ovvero di 370 kWh, su forniture di potenza impegnata superiore a 1,5 kW e fino a 3 kW.

Ciò in quanto, i criteri per l'applicazione della fascia di esenzione in parola, richiamati dalla norma, prevedono una riduzione della stessa direttamente proporzionale all'entità dei consumi superiori ai suddetti limiti.

In buona sostanza, ponendo il caso di una fornitura con potenza impegnata di 3 kW, si avrà che:

- *per consumi entro i 150 kWh/mese, tutto il consumo è esente dal pagamento dell'accisa. Il quantitativo andrà indicato nel quadro dei consumi esenti da accisa al rigo L9;*
- *in presenza di un consumo mensile maggiore, ma non superiore a 220 kWh, i primi 150 kWh sono esenti e tale quantità va riportata nel quadro dei consumi esenti al rigo L9. Il maggior consumo, tassato con l'aliquota prevista per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica, sarà riportato nel quadro dei consumi tassati al rigo M1;*
- *in presenza di un consumo mensile di 320 kWh, il limite dei 220 risulta superato di 100 kWh e, conseguentemente, la fascia di esenzione viene erosa in pari misura, ossia l'esenzione potrà essere applicata solo sui primi 50 kWh del consumo del mese e gli altri 100 kWh della fascia esente risulteranno recuperati a tassazione per i criteri di riduzione propri della fascia stessa. Tale situazione può essere rappresentata indicando i 50 kWh rimasti esenti al rigo L9, i 100 kWh*

recuperati a tassazione al rigo M3, gli ulteriori 170 kWh del consumo mensile, normalmente assoggettati a tassazione, al rigo M1;

- *in presenza di un consumo mensile di 370 kWh (220+150) o superiore, la fascia esente risulterà completamente annullata e tutto il consumo dovrà essere tassato, in quanto il consumo ulteriore al limite dei 220 kWh è pari o maggiore ai 150 kWh di capienza della fascia esente. Tale situazione può essere rappresentata indicando al rigo M3 i 150 kWh della fascia esente recuperati a tassazione e al rigo M1 l'ulteriore consumo mensile normalmente assoggettato a tassazione.*

6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è riservato ai soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali (*Soggetto obbligato con Autorizzazione*) e si compone del solo quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE.

Come per i precedenti quadri del prospetto annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, anche il quadro "K" deve essere compilato per ciascun comune di ogni provincia interessata dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente la provincia e il comune cui si riferisce.

Tale prospetto è utile per l'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il quadro K, ovvero il prospetto delle rettifiche di fatturazione, riguarda i soli usi assoggettati ad accisa o alle addizionali, riproponendo la suddivisione dei consumi in funzione della tipologia di utilizzo. Come ulteriore dettaglio, è prevista la distinzione tra rettifiche "in addebito" e rettifiche "in accredito".

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Dal momento che la procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione in modalità U2S effettua automaticamente il prodotto della quantità inserita per l'aliquota selezionata e l'importo risultante non è modificabile, al fine di poter rappresentare situazioni per le quali siano state rettificate fatture per l'applicazione o meno dell'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è stata inserita tra le aliquote selezionabili in corrispondenza del rigo K4 e del rigo K8 (concernenti i consumi non domestici assoggettati ad accisa) un valore 0,0000 che consente la digitazione dell'importo corrispondente all'applicazione della suddetta misura fissa di accisa.

Per ogni tipologia di utilizzo si sommano tutti gli importi in addebito e si sottraggono tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, è riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale, vanno infine riportati – aggregati per competenza provinciale e con l'eventuale segno negativo– nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le modalità di calcolo sopra descritte (quantità per aliquota) non tengono evidentemente conto degli eventuali arrotondamenti effettuati per ogni singola fattura, pertanto il totale riportato potrà non corrispondere con l'importo di accisa effettivamente fatturato, dato dalla somma algebrica degli importi delle singole fatture. Al fine di annullare tali effetti, l'eventuale differenza va riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione.

Riguardo ai consumi assoggettati ad addizionale (per forniture risalenti a periodi anteriori alla loro abrogazione), essi devono essere distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta (utenze oltre 200 kW).

Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni, i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto alla provincia o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta.

Per maggiori informazioni sull'applicazione delle addizionali, qualora si rendesse ancora necessario, si rimanda a quanto riferito nella premessa alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione del 2012.

7. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA del prospetto di liquidazione dell'accisa va compilato per provincia e consente di determinare gli importi dovuti a partire dai consumi dichiarati nei quadri "M", corrispondenti alle dodici mensilità per i *soggetti obbligati con Licenza*, ovvero all'insieme delle forniture comunali aggregate per competenza provinciale per i *soggetti*

obbligati con Autorizzazione. Questi ultimi, quindi, compilano un prospetto di liquidazione (quadro “P”) per ciascuna delle province nel cui territorio abbiano fornito l’energia elettrica.

Qualora nel corso del 2022 sia stata attivata la fornitura di energia elettrica in una nuova provincia rispetto a quelle indicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell’accisa deve riportare l’indicazione del mese in cui ha avuto inizio l’attività di vendita ai consumatori finali in quella provincia (data della prima fornitura attivata).

Nelle colonne dei consumi del quadro “P” vanno quindi riportati i quantitativi di energia elettrica assoggettati all’accisa già indicati nei quadri “M”.

Ovviamente il quantitativo in chilowattora indicato in ogni rigo, relativo ad una specifica tipologia di utilizzo, deve coincidere con la sommatoria dei chilowattora indicati per la stessa tipologia nei quadri “M” che, a seconda del soggetto dichiarante, come detto nel paragrafo 5, sono o mensili o per ambito comunale.

Per ogni tipologia di utilizzo vanno quindi indicate le relative aliquote d’imposta vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi.

Al fine di consentire la ripartizione dei consumi assoggettati a differenti aliquote, nella procedura informatica per la compilazione e l’invio della dichiarazione il quadro “P” è concepito in modo che si possano valorizzare per la stessa tipologia di impiego più di un rigo, corrispondentemente alle aliquote applicate.

L’imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

I venditori di energia elettrica ai consumatori finali (*soggetti obbligati con Autorizzazione*), devono inoltre trascrivere, negli appositi campi, gli importi delle rettifiche di fatturazione ordinarie e delle rettifiche di fatturazione per frodi, desunte dal quadro “K”, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

Sempre con riferimento alle forniture ai consumatori finali, si ribadisce che, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell’imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell’imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, deve essere indicata nel rigo “arrotondamenti” l’eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture e, qualora l’importo dell’imposta complessivamente fatturata sia inferiore rispetto a quello derivante dal calcolo matematico della somma dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

Ciò in quanto, l’accisa dovuta sui consumi fatturati nell’anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l’aliquota (art 56, comma 3 del testo unico) e, quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell’arrotondamento ed ogni importo così liquidato rappresenta l’accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all’erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

Come indicato nelle premesse alle presenti istruzioni, le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta sui consumi di energia elettrica sono impostati in base alla suddivisione del territorio nazionale in sette ambiti territoriali, ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione delle province regolate dalle medesime norme statutarie (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano).

Pertanto, il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA consente di determinare per ambito territoriale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2022 in base ai consumi 2021 (come determinate nella precedente dichiarazione ovvero a seguito di successive rideterminazioni o adeguamenti contabili) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2022 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro o nei quadri "P" delle province appartenenti all'ambito.

Sempre sulla base dei consumi che si sono verificati nel 2022 (come accertati su base comunale nei quadri M, liquidati provincialmente nei quadri P e riepilogati per ambito territoriale nel quadro Q) andranno indicate le 12 rate di acconto dovute per il 2023.

Il quadro presenta un ulteriore rigo destinato all'informazione relativa all'entità dell'eventuale credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2022

Al riguardo, premesso che il carico contabile del debito d'imposta nelle contabilità analitiche tenute dagli Uffici avviene in modo automatico sulla base dei dati di riepilogo e saldo indicati nelle dichiarazioni e, quindi, il saldo contabile risultante al 31 dicembre viene automaticamente riportato al 1° gennaio dell'anno successivo, in modo che l'eventuale credito residuo possa continuare ad essere utilizzato a scomputo dei versamenti del nuovo anno, si precisa che il dato da indicare nel rigo Q6 non viene riportato nelle contabilità tenute dagli Uffici.

Ciò posto, come in precedenza evidenziato, si rammenta che l'indicazione qui richiesta risponde all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione recentemente consolidatosi, secondo il quale il credito di accisa emergente dalla dichiarazione annuale non soggiace al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del testo unico se il rapporto tributario è in corso e il credito è regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni e viene detratto, ai sensi dell'art. 56 co. 1 del testo unico, dai successivi versamenti in acconto fino ad esaurimento o fino alla definizione del rapporto tributario.

Pertanto la compilazione del campo relativo al rigo Q6 ha carattere di obbligatorietà e qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo dovrà essere compilato inserendo il valore zero.

Per la compilazione del quadro Q va, in primo luogo, specificato l'ambito territoriale cui viene riferito, ossia quello a cui devono essere attribuiti il debito di accisa sui consumi

accertati, il conguaglio e i versamenti di acconto 2023, per i consumi o le forniture in essere nella(e) corrispondente(i) provincia(e).

A tale riguardo si evidenzia che:

- con l'applicativo User to System (U2S), saranno selezionabili nell'apposito campo del quadro Q le stringhe "Ordinario", "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta", "Friuli Venezia Giulia", "Trento" e "Bolzano";
- con la modalità di compilazione e trasmissione System to System (S2S), sarà mantenuta nel tracciato record l'identificazione dell'ambito con una sigla di provincia. In particolare:
 - quando il quadro Q riguarda il liquidato e le rate di acconto per i consumi o le forniture in essere nella stessa provincia del codice ditta del dichiarante o nelle province appartenenti allo stesso ambito territoriale come sopra definito, l'identificazione dell'ambito è data dalla stessa sigla provinciale del codice ditta;
 - quando il quadro Q riguarda il liquidato e le rate di acconto per le forniture in essere in province di un **ambito diverso da quello identificato dalla sigla provinciale del codice ditta del dichiarante**, l'identificazione dell'ambito è dato:
 - dalla sigla provinciale del capoluogo di regione (PA = Sicilia / CA = Sardegna / AO = Valle d'Aosta / TS = Friuli Venezia Giulia), per le regioni a statuto speciale;
 - dalle stesse sigle provinciali (TN o BZ), per le province autonome;
 - dalla sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Definito l'ambito, i dati da indicare nel quadro sono i seguenti:

→ **accisa liquidata**, rigo Q1, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei righi P14 dei quadri P compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di energia elettrica nel corso del 2022), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il Q1 corrisponderà alla liquidazione indicata al rigo P14 del quadro P di tale provincia. I titolari di licenza, che devono rappresentare i consumi effettuati nel proprio impianto, compileranno il quadro con riferimento alla sola provincia nella quale ricade l'impianto gestito.

→ **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione** (per il medesimo ambito), rigo Q2, normalmente corrispondente al totale acconti del quadro "Q" della dichiarazione 2021 in quanto l'importo da indicare è quello che sarebbe dovuto sulla base dei consumi dell'anno precedente (2021), a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti per effetto del conguaglio o di crediti pregressi. Tale importo può non corrispondere a quello risultante come totale acconti del quadro Q nella dichiarazione precedente, in caso di successiva rideterminazione da parte dell'Ufficio competente, in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, anche a seguito di fusione societaria, ovvero in caso di variazione delle aliquote d'imposta.

L'importo da indicare al rigo Q2 può differire da quello che era stato indicato al rigo Q5 della dichiarazione precedente anche nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si sia provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, ovvero siano state emesse fatture di recupero nei confronti di clienti finali

con contestuale versamento dell'accisa. Infatti, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione, in quanto i dati delle suddette fatture devono essere inseriti nel quadro "M" o nel quadro "K" per l'accertamento dei consumi da riportare nel quadro di liquidazione per la determinazione dell'effettivo debito d'accisa dell'anno 2022.

Per il primo anno di attività l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente.

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo Q3, **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo Q4, **conguaglio accisa a credito**.

→ **ratei mensili in acconto**, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2023. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2022. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base è un dodicesimo dell'accisa liquidata, riportata al rigo Q1, salvo il caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del 2022 e, quindi, la liquidazione dei consumi nell'ambito non corrisponde all'intero anno. Per tali casi, la rata base, è determinata dividendo l'importo Q1 per i mesi di attività.

Per maggior chiarezza, si fa presente che la tenuta delle contabilità per ambito si basa sul presupposto che il territorio dell'ambito è un unicum costituito dall'insieme delle province che ne fanno parte. Pertanto per inizio attività si intende l'avvio della prima fornitura nel territorio dell'ambito. Conseguentemente, l'acquisizione in corso d'anno di forniture di energia elettrica in una provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base quando sono già attive forniture in province incluse nell'ambito stesso.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2023, tutte le dodici rate assumono il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2023
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2023, la rata di gennaio ("01") ha lo stesso valore della rata determinata per il 2022 nel medesimo ambito. L'importo da indicare come rata mensile in acconto di febbraio ("02") si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "03" a "12") assumono il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2023, la rata da indicare per il mese di febbraio ("02") ha lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L'importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo ("03") si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "04" a

“12”) assumono il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo.

Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2022 accertati nell'ambito e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da “01” a “12”, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto dell'eventuale conguaglio a credito riportato al rigo Q4 o per la presenza di crediti pregressi.

→ **totale acconti**, rigo Q5, determinato come sommatoria dei dodici importi indicati come ratei mensili in acconto.

Normalmente, il totale acconti può non corrispondere precisamente all'importo riportato al rigo Q1 in quanto gli importi delle rate di acconto (ottenute come dodicesimi del liquidato) risentono delle regole dell'arrotondamento ed ogni importo rappresenta il versamento dovuto, quindi la sommatoria di importi singolarmente arrotondati può non coincidere con l'importo originario.

Il totale acconti può differire dall'importo riportato al rigo Q1 in caso di variazione di aliquota che, sempre sulla base dei consumi accertati, comporta una diversa entità del debito d'imposta in base al quale deve essere calcolata la rata di acconto del nuovo anno, oppure per casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2022) risultino di importo superiore all'accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell'accisa riguardi un'attività iniziata in corso d'anno.

→ **credito pregresso non utilizzato alla data della presentazione della dichiarazione 2022**, rigo Q6, dove inserire l'eventuale credito che alla data di presentazione della dichiarazione si ritiene ancora utilizzabile in quanto non esaurito in detrazione dei precedenti versamenti.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

9. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE

Il quadro R-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto di liquidazione per l'addizionale comunale e provinciale ex art. 6 del D.L. 511/88, riguarda una tassazione sul consumo dell'energia elettrica che è stata soppressa nei territori delle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2012 e, poi, definitivamente abrogata con decorrenza 1° aprile 2012, tanto da non essere più applicabile da tale ultima data anche ai consumi di energia elettrica nei territori delle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'evenienza che tale prospetto debba essere compilato, quindi, è del tutto residuale e nell'eventualità riguarda esclusivamente il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* che abbia fatturato nel 2022 consumi che all'epoca non erano stati assoggettati alle addizionali.

Tutto ciò premesso, se dovuto, il quadro “R” deve essere compilato per ambito provinciale.

Esso è suddiviso in tre sezioni, identiche per contenuto, distinte solo in relazione alla competenza dei versamenti:

- ⇒ **CAPITOLO 1411/02 E REGIONE VALLE D’AOSTA** (addizionale di competenza statale - cap. 1411/02- per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt, escluse quelle effettuate nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o nella Regione autonoma Valle d’Aosta);
- ⇒ **DOVUTA AI COMUNI** (addizionale di competenza comunale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt alle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture alle abitazioni nell’ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- ⇒ **DOVUTA ALLA PROVINCIA** (addizionale di competenza provinciale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni nell’ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tale prospetto consente di determinare gli importi dovuti per ambito provinciale all’Erario e/o agli enti locali destinatari, in base all’insieme degli importi per addizionale accertati per ambito comunale nel quadro “K”, aggregati per competenza provinciale.

Il prospetto consente altresì l’indicazione, negli appositi campi previsti per ciascun capitolo erariale di imputazione o ente destinatario dei versamenti, degli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

10. SALDO DELL’ADDIZIONALE

Se compilata la sezione relativa alla competenza erariale (cap. 1411/02) del precedente quadro “R” del prospetto di liquidazione dell’addizionale, è conseguentemente dovuta la compilazione del quadro S-SALDO DELL’ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto per il saldo dell’addizionale comunale e provinciale.

Tale quadro prevede solo la sezione relativa al capitolo erariale di imputazione delle addizionali (1411/02) ed è funzionale solo alla determinazione di un eventuale conguaglio relativo alle fatturazioni emesse con applicazione dell’addizionale.

11. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

Per le forniture di energia elettrica, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, nonché per i casi per i quali è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è dovuta la compilazione dell'elenco clienti indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo del cliente finale (codice ditta ovvero partita IVA o codice fiscale);
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (POD) cui si riferisce la fornitura;
- la tipologia di utilizzo dell'energia elettrica individuata mediante la relazione quadro/rigo dei quadri J, L e M della dichiarazione (indicando l'identificativo del quadro "J" e l'identificativo del rigo da 01 a 05, per i consumi non sottoposti ad accisa, oppure l'identificativo del quadro "L" e l'identificativo del rigo da 01 a 11, per i consumi esenti da accisa (con esclusione del rigo 9, riguardante le abitazioni) ed infine l'identificativo del quadro "M" e l'identificativo del rigo 12, per i consumi cui è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820).

In caso di fornitura a clienti titolari di licenza fiscale per l'acquisto di energia elettrica per uso proprio, ossia soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica da essi stessi acquistata e consumata, ai sensi del comma 1, lettere c) e c-bis) e del comma 2, dell'art. 53 del testo unico, va indicato l'identificativo del quadro "I" e l'identificativo della tipologia di fornitura "Q";

- la modalità di applicazione del regime fiscale sopra individuato, ossia se riguarda tutta la fornitura (*intera fornitura*), oppure una parte dei consumi fatturati (*a forfait*) e nel caso specificando la percentuale utilizzata, ovvero se riguarda una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (*mediante misura*); per la modalità di tassazione individuata dall'indicazione del rigo 12 del quadro M, l'applicazione è dovuta in relazione al superamento di una soglia di consumo mensile;
- la quantità fornita in kWh (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);
- l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di prelievo del cliente (POD);
- l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

12. ELENCO PROPRI FORNITORI

Il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* deve riportare in questo allegato alla dichiarazione i dati relativi all'energia elettrica acquistata, indicandone la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

Pertanto l'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistata l'energia elettrica, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.

2. il *CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE*, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative *QUANTITÀ*, in kWh, riscontrabili dalle fatture di acquisto.

UFFICIO

- Soggetto obbligato con Licenza**
- Off. produzione fonti rinnovabili uso esente
 - Altre officine
- Soggetto obbligato con Autorizzazione**
- Soggetto non obbligato**

Codice Ditta

IMPOSTE SULL'ENERGIA ELETTRICA

Dichiarazione annuale

Periodo

Ufficio Amministrativo presso il quale sono conservate le contabilità:

Comune

Indirizzo

PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

AD-1

QUADRO A					PRODUZIONE
MATICOLA CONTATORE	Letture attuale (*)	Letture precedente (*)	Differenza	Costante di lettura	Chilowattora
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
TOTALE					kWh

QUADRO B					USO PROMISCUO
MATICOLA CONTATORE	Letture attuale (*)	Letture precedente (*)	Differenza	Costante di lettura	Chilowattora
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
TOTALE					kWh

QUADRO C					CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA
MATICOLA CONTATORE	Letture attuale (*)	Letture precedente (*)	Differenza	Costante di lettura	Chilowattora
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
TOTALE					kWh

QUADRO E					CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA
MATICOLA CONTATORE	Letture attuale (*)	Letture precedente (*)	Differenza	Costante di lettura	Chilowattora
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
				x	
TOTALE					kWh

(*) Riportare tutte le cifre intere del contatore, compresi gli zeri non significativi

PROVINCIA DI COMUNE DI MESE DI **QUADRO J CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA**

TIPOLOGIA DI CONSUMO		Usi propri kWh	Numero di utenze	Usi commerciali kWh
Energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici	J1			
Energia elettrica impiegata nei processi mineralogici	J2			
Energia elettrica impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento	J3			
Fornitura a clienti UE	J4			
Fornitura a clienti extra UE	J5			

QUADRO L CONSUMI ESENTI DA ACCISA

TIPOLOGIA DI ESENZIONE		Usi propri kWh	Numero di utenze	Usi commerciali kWh
ARTICOLO 17, COMMA 1 DEL D.LGS. 504/95				
Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari	L1			
Forniture ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi	L2			
Forniture alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti	L3			
Energia elettrica destinata ad essere consumata nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto	L4			
ARTICOLO 52, COMMA 3 DEL D.LGS. 504/95				
Energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità	L5			
Energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	L6			
Impieghi per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri	L7			
Impieghi per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano	L8			
Consumi per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi	L9			
	L10			
Prova e collaudo apparecchi (art. 52 comma 4)	L11			

QUADRO M CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA

TIPOLOGIA DI UTILIZZO		Usi propri kWh	Numero di utenze	Usi commerciali kWh
Abitazioni	Di residenza anagrafica	M1		
	Seconde case	M2		
	Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95	M3		
		M4		
RECUPERO PER FRODI	Abitazioni Di residenza anagrafica	M5		
	Seconde case	M6		
	Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95	M7		
	Locali e luoghi diversi dalle abitazioni	M8		
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni				
Consumi fino a 1,200,000 kWh nel mese	Per i primi 200,000 kWh/mese	M9		
	Per gli ulteriori consumi mensili	M10		
Consumi superiori a 1,200,000 kWh nel mese	Per i primi 200,000 kWh/mese	M11		
	Per gli ulteriori consumi mensili	M12		

PROVINCIA DI COMUNE DI **QUADRO J CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA**

TIPOLOGIA DI CONSUMO		Usi propri kWh	Numero di utenze	Usi commerciali kWh
Energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici	J1			
Energia elettrica impiegata nei processi mineralogici	J2			
Energia elettrica impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento	J3			
Fornitura a clienti UE	J4			
Fornitura a clienti extra UE	J5			

QUADRO L CONSUMI ESENTI DA ACCISA

TIPOLOGIA DI ESENZIONE		Usi propri kWh	Numero di utenze	Usi commerciali kWh
ARTICOLO 17, COMMA 1 DEL D.LGS. 504/95				
Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari	L1			
Forniture ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi	L2			
Forniture alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti	L3			
Energia elettrica destinata ad essere consumata nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto	L4			
ARTICOLO 52, COMMA 3 DEL D.LGS. 504/95				
Energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità	L5			
Energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	L6			
Impieghi per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri	L7			
Impieghi per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano	L8			
Consumi per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo 1, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi	L9			
	L10			
Prova e collaudo apparecchi (art. 52 comma 4)	L11			

QUADRO M CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA

TIPOLOGIA DI UTILIZZO		Usi propri kWh	Numero di utenze	Usi commerciali kWh
Abitazioni	Di residenza anagrafica	M1		
	Seconde case	M2		
	Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95	M3		
		M4		
RECUPERO PER FRODI	Abitazioni	Di residenza anagrafica	M5	
		Seconde case	M6	
		Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95	M7	
		Locali e luoghi diversi dalle abitazioni	M8	
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni				
Consumi fino a 1,200,000 kWh nel mese	Per i primi 200,000 kWh/mese	M9		
	Per gli ulteriori consumi mensili	M10		
Consumi superiori a 1,200,000 kWh nel mese	Per i primi 200,000 kWh/mese	M11		
	Per gli ulteriori consumi mensili	M12		

PROSPETTO DELLE RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

AD-1

PROVINCIA DI

COMUNE DI

QUADRO K RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

ACCISA	IN ADDEBITO			IN ACCREDITO			TOTALE (*)
	Consumi kWh	Aliquota Euro/kWh	Importo Euro	Consumi kWh	Aliquota Euro/kWh	Importo Euro	Euro

CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA

Abitazioni	Di residenza anagrafica		,		,		
			,		,		K1 ,
	Seconde case		,		,		K2 ,
			,		,		K3 ,
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni	Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95		,		,		K4 ,
			,		,		

RECUPERO PER FRODI

Abitazioni	Di residenza anagrafica		,		,		
			,		,		K5 ,
	Seconde case		,		,		K6 ,
			,		,		K7 ,
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni	Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95		,		,		K8 ,
			,		,		

CONSUMI ASSOGGETTATI AD ADDIZIONALE DELL'ACCISA

Abitazioni	Di residenza anagrafica	Versamenti ai Comuni		,		,	
				,		,	K09 ,
	Seconde case	Versamenti all'Erario/Regione		,		,	
				,		,	K10 ,
	Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95	Versamenti ai Comuni		,		,	
				,		,	K11 ,
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni (consumi fino a 200.000 kWh/mese)	Versamenti all'Erario/Regione	Versamenti ai Comuni		,		,	
				,		,	K12 ,
	Versamenti alla Provincia		,		,		K13 ,
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni (consumi fino a 200.000 kWh/mese)	Versamenti all'Erario/Regione	Versamenti ai Comuni		,		,	
				,		,	K14 ,
	Versamenti alla Provincia		,		,		K15 ,

RECUPERO PER FRODI

Abitazioni	Di residenza anagrafica	Versamenti ai Comuni		,		,	
				,		,	K16 ,
	Seconde case	Versamenti all'Erario/Regione		,		,	
				,		,	K17 ,
	Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95	Versamenti ai Comuni		,		,	
				,		,	K18 ,
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni (consumi fino a 200.000 kWh/mese)	Versamenti all'Erario/Regione	Versamenti ai Comuni		,		,	
				,		,	K19 ,
	Versamenti alla Provincia		,		,		K20 ,
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni (consumi fino a 200.000 kWh/mese)	Versamenti all'Erario/Regione	Versamenti ai Comuni		,		,	
				,		,	K21 ,
	Versamenti alla Provincia		,		,		K22 ,

(*) Nel caso di totali in accredito utilizzare il segno "-" davanti al valore

LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

AD-1

PROVINCIA DI

MESE INIZIO ATTIVITA'

QUADRO P		LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA				
CAPITOLO		Consumi kWh	Aliquota Euro/kWh	Consumi kWh	Aliquota Euro/kWh	Imposta Euro
Abitazioni di residenza anagrafica (M1+M3)	P1	,		,		,
Seconde case (M2)	P2	,		,		,
	P3	,		,		,
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni						
primi 200.000 kWh/mese (M9 + M11)	P4	,		,		,
consumi ecced. i 200.000 kWh per forniture mens. non sup. a 1.200.000 kWh (M10)	P5	,		,		,
consumi eccedenti i 200.000 kWh per forniture mensili superiori a 1.200.000 kWh (M12)	P6					,
RECUPERO PER Abitazioni di residenza anagrafica (M5+M7)	P7	,		,		,
FRODI Seconde case (M6)	P8	,		,		,
Locali e luoghi diversi dalle abitazioni (M8)	P9	,		,		,
Rettifiche di fatturazione ordinarie (K1+K2+K3+K4)	P10					,
Rettifiche di fatturazione per frodi (K5+K6+K7+K8)	P11					,
Arrotondamenti	P13					,
TOTALE ACCISA LIQUIDATA						P14 ,

RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

AMBITO

QUADRO Q		RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA				
CAPITOLO 1411/01		ACCISA LIQUIDATA (rigo P14 o \sum righe P14 province appartenenti all'ambito)				Q1 ,
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				Q2 ,
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo Q2 dal rigo Q1 e riportare il valore al rigo Q3, se positivo, ovvero al rigo Q4, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO				Q3 ,
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO				Q4 ,
RATEI MENSILI	01 , 02 , 03 , 04 ,					
IN ACCONTO	05 , 06 , 07 , 08 ,					
	09 , 10 , 11 , 12 ,	TOTALE ACCONTI				Q5 ,
CREDITO PREGRESSO NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022					Q6 ,	

DATA

giorno	mese	anno

FIRMA

LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L. 511/88

AD-1

(addizionali soppresse dal 01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto speciale)

PROVINCIA DI

QUADRO R LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L. 511/88

CAPITOLO 1411/02 e REGIONE VALLE D'AOSTA		Imposta Euro
Rettifiche di fatturazione ordinarie (K10+K12+K15)	R1	,
Rettifiche di fatturazione per frodi (K17+K19+K22)	R2	,
Arrotondamenti	R4	,
TOTALE CAPITOLO 1411/02 e REGIONE VALLE D'AOSTA	R5	,

DOVUTA AI COMUNI		Imposta Euro
Rettifiche di fatturazione ordinarie (K9+K11+K13)	R6	,
Rettifiche di fatturazione per frodi (K16+K18+K20)	R7	,
Arrotondamenti	R9	,
TOTALE ADDIZIONALE DOVUTA AI COMUNI	R10	,

DOVUTA ALLA PROVINCIA		Imposta Euro
Rettifiche di fatturazione ordinarie (K14)	R11	,
Rettifiche di fatturazione per frodi (K21)	R12	,
Arrotondamenti	R14	,
TOTALE ADDIZIONALE DOVUTA ALLA PROVINCIA	R15	,

QUADRO S SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L. 511/88

CAPITOLO 1411/02	ADDIZIONALE LIQUIDATA (rigo R5)	S1	,
		S2	,
SALDO DELL'ADDIZIONALE	SALDO ADDIZIONALE A DEBITO	S3	,
<i>il valore al rigo S3, se positivo, ovvero al rigo S4, se negativo</i>	SALDO ADDIZIONALE A CREDITO	S4	,

Pagina 8

DATA

giorno	mese	anno

FIRMA

Pagina 8

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022

PREMESSA

L'art. 26, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale ed agli adempimenti connessi. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del citato art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta.

Il gestore della rete di gasdotti nazionale, su propria richiesta, può rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, come previsto dal comma 8 dell'articolo in parola. In tal caso, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale in qualità di soggetto obbligato limitatamente all'accertamento e alla liquidazione delle suddette quantità.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione annuale prevista dal predetto comma 13, vengono distinti in relazione all'attività svolta o all'impiego cui destinano il gas naturale, in coerenza con le tipologie indicate dai suddetti commi 7 e 8:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default;
- Uso proprio;
- Vettoriamento.

Con il comma 14, del ripetuto art. 26, vengono invece individuati quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati venditori (tenuti al pagamento dell'accisa), che svolgono attività di vettoriamento del gas naturale e che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa recante i dati riepilogativi dei quantitativi di gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati venditori.

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2023 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022

(reperibile sul sito internet dell’Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell’Agenzia/Circolari*) con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo profilo “**Sottoscrittore**” (“**dlr_gasnatur_sottoscrittore**”)

L’acquisizione del profilo predetto, che, come precisato nella nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Nel caso in cui il profilo “**Sottoscrittore**” sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta¹.

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa del gas naturale trasportato e distribuito (cui sono tenuti i soggetti individuati dal comma 14 dell’art. 26, distinti come “Soggetto non obbligato”) non ha subito modifiche.

Per quanto riguarda la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale (art. 26, comma 13), si fa presente che è ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito al sistema di contabilizzazione e versamento dell’accisa sul gas naturale per ambiti territoriali, rispetto al quale si fa rimando alle dettagliate indicazioni specificamente fornite².

L’adozione della nuova modalità di tenuta delle contabilità per ambiti territoriali, attuata nel settore del gas naturale, in luogo di quella provinciale (mantenuta fino a tutto il 2020), è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all’attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell’accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali.

La ripartizione del territorio nazionale è così articolata:

- un **ambito ordinario**, composto dall’insieme unitario dei territori (Comuni e Province) di tutte le Regioni a statuto ordinario;

¹ Cfr. Circolare n. 43/2021 del 23 dicembre 2021 e Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell’Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell’Agenzia/Circolari*)

² Cfr. Circolare n. 29/2021 del 23 luglio 2021, Circolare n. 41/2021 del 17 dicembre 2021, Circolare n. 8/2022 del 24 febbraio 2022, Circolare n. 10/2022 del 18 marzo 2022 (reperibili sul sito internet dell’Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell’Agenzia/Circolari*)

- **sei distinti ambiti speciali**, di cui quattro relativi a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due relativi a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

Per consentire quanto sopra, nella precedente annualità sono stati realizzati alcuni limitati interventi finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute per il 2022 nell'ambito e l'eventuale credito spendibile) che nella dichiarazione per il 2021 hanno comportato una diversa modalità di compilazione del prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa per tutti i soggetti obbligati tenuti a versare l'accisa sul gas naturale, anche se gli effetti sostanziali hanno riguardato solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.

Ciò ha comportato che anche i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita nella sola provincia della propria sede legale, così come gli acquirenti di gas naturale per uso proprio, hanno dovuto distinguere nella dichiarazione per il 2021 i dati per il conguaglio provinciale 2021 (quadro X) e per le rate 2022 dell'ambito territoriale (quadro L), anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso ufficio territorialmente competente sulla sede legale o sull'impianto del soggetto obbligato.

Definite in tal modo, per le ditte attive nel 2021, le rate di acconto dovute sulle forniture o sui consumi che si sarebbero verificati nel 2022 nei distinti ambiti territoriali nonché le partite a credito derivanti dalle contabilità provinciali in essere fino a tutto il 2021 e spendibili nelle corrispondenti contabilità di ambito, il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell'accisa torna ad essere attuato attraverso un unico quadro, il quadro L, nel quale viene riepilogato l'importo dell'accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, dal confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente. Sulla base dei consumi liquidati possono essere, inoltre, indicate le rate di acconto per il 2023.

Ovviamente, per le ditte che hanno iniziato l'attività nel 2022, le rate di acconto sono state definite dal competente Ufficio in relazione ai dati comunicati nella denuncia di inizio attività e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.

Nel modello AD-2 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:

AMBITO

QUADRO L												RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022	
CAPITOLO 1412		ACCISA LIQUIDATA (rigo I4 o \sum righi I4 province appartenenti all'ambito)										L1	,
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE										L2	,
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L2 dal rigo L1 e riportare il valore al rigo L3, se positivo, ovvero al rigo L4, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO										L3	,
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO										L4	,
RATEI MENSILI	01	,	02	,	03	,	04	,					
IN ACCONTO	05	,	06	,	07	,	08	,					
	09	,	10	,	11	,	12	,	TOTALE ACCONTI	L5	,		
CAPITOLO 1421		ACCISA LIQUIDATA (rigo I21 o \sum righi I21 province appartenenti all'ambito)										L6	,
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE										L7	,
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L7 dal rigo L6 e riportare il valore al rigo L8, se positivo, ovvero al rigo L9, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO										L8	,
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO										L9	,
RATEI MENSILI	01	,	02	,	03	,	04	,					
IN ACCONTO	05	,	06	,	07	,	08	,					
	09	,	10	,	11	,	12	,	TOTALE ACCONTI	L10	,		
CREDITO PREGRESSO CAPITOLO 1412 NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022										L11	,		
CREDITO PREGRESSO CAPITOLO 1421 NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022										L12	,		

Nel quadro L di riepilogo e saldo dell'accisa è stato inserito, per ogni capitolo di entrata del bilancio statale, un nuovo rigo per l'indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l'utilizzo nel corso dell'anno 2023. Il rigo L11 –*Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022*– riguarda la contabilità relativa al capitolo 1412 (gas naturale ad uso autotrazione) e il rigo L12 –*Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022*– riguarda la contabilità relativa al capitolo 1421 (gas naturale ad uso combustione). Al riguardo si rammenta che come comunicato³ l'uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e che il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell'attività da parte dell'operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario. Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività.

Si evidenzia che la compilazione del campo relativo ai righe L11 e L12 è obbligatoria e pertanto qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.

Si fa inoltre rilevare che la compilazione del rigo in questione non prevede alcun automatismo contabile.

³ Cfr nota prot. n. 379481/RU del 17 agosto 2022 (reperibile sul sito dell'Agenzia seguendo il percorso: Home/ Accise/ Relazioni con gli operatori/ Informativa)

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione sono riportate nel paragrafo 9 delle presenti istruzioni.

1. GENERALITÀ

I dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito, consumato o venduto sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-2 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato - Soggetto non obbligato*);
- un prospetto annuale del gas naturale movimentato (quadri "A-GAS NATURALE RICEVUTO" - "B-GAS NATURALE VETTORIATO");
- un prospetto annuale del gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (quadro "D-GAS NATURALE VENDUTO");
- un prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato per comune (quadri "E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" - "F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE" - "G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO");
- un prospetto delle rettifiche di fatturazione per comune (quadro "H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE");
- un prospetto di liquidazione dell'accisa per provincia (quadro "I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA");
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa per ambito territoriale (quadro "L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA"), per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2022 tra l'accisa liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2023;
- un prospetto di liquidazione dell'addizionale regionale per provincia (quadro "M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, per provincia (quadro "N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE") per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2022 tra l'addizionale liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2023;
- un prospetto di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva per provincia (quadro "O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, per provincia (quadro "P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA") per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2022 tra l'imposta liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2023;
- un allegato concernente l'elenco dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile, per provincia;

- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore del gas naturale, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta (art. 26, comma 13, del testo unico), oppure per riepilogare le movimentazioni del prodotto (art. 26, comma 14, del testo unico).

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

Tipo operatore	Attività/Tipo impianto	Quadri
Soggetto obbligato	Vendita al consumatore finale, Servizio di default	D, E, F, G, H, I, X, L, M, N, O, P Elenco clienti agevolati Elenco propri fornitori
	Uso proprio	A, B, E, F, G, H, I, X, L, M, N, O, P Elenco propri fornitori
	Vettoriamento	A, B, G, I, X, L
Soggetto non obbligato	Vettoriamento, Coltivazione, Rigassificazione, Stoccaggio	A, B

Come accennato in premessa, in relazione a quanto previsto dai commi 8 e 14 del citato art. 26, il gestore della rete di gasdotti nazionale, che svolge l'attività di trasporto del gas naturale per conto dei soggetti obbligati e in relazione alla quale è tenuto a fornire i dati della sola movimentazione fisica del prodotto trasportato (quadri "A" e "B"), può essere considerato esso stesso soggetto obbligato relativamente al solo gas impiegato nella propria attività di vettoriamento.

In tale evenienza, può essere presentata un'unica dichiarazione annuale, in qualità di soggetto obbligato per vettoriamento, contenente sia i dati della movimentazione del gas richiesti dal comma 14 (quadri "A" e "B"), che i quantitativi assoggettati ad accisa per il particolare uso proprio di cui al comma 8 (quadro "G") e, conseguentemente, la liquidazione ed il riepilogo e saldo dell'accisa (quadri "P" e "L"). Non è dovuta la compilazione dell'elenco propri fornitori.

DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

- Soggetto obbligato**, la cui operatività si distingue in:
 - Vendita al consumatore finale/Servizio di default**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale fatturato ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento e liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile e la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
 - Usò proprio**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale ricevuto, al consumo nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento, la liquidazione, il riepilogo e il saldo dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
 - Vettoriamento**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla movimentazione del gas naturale, al consumo per uso proprio nell'attività di vettoriamento, all'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa sui quantitativi consumati per uso proprio.
- Soggetto non obbligato**, tenuto a fornire i dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati, mediante la compilazione dei quadri del prospetto del gas naturale movimentato.

Va inoltre indicato:

- il “Codice Accisa” o il “Codice Ditta” identificativo rilasciato dall'Ufficio a seguito di denuncia (art. 26, comma 10) o comunicazione (art. 26, comma 14);
- l'anno di imposta 2022 a cui si riferisce la dichiarazione;
- il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. GAS NATURALE RICEVUTO

Nel quadro A-GAS NATURALE RICEVUTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi), in metri cubi, di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o di prelievo.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo;
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi;
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali);
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti;
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti;
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.;
- totale metri cubi ricevuti.

Per “Codice identificativo” si intende il codice accisa, il codice ditta, la partita IVA o il codice fiscale.

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il codice identificativo del fornitore e sostituendolo con la dicitura “per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero”.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta.

4. GAS NATURALE VETTORIATO

Nel quadro B-GAS NATURALE VETTORIATO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale transitato dalle cabine di interconnessione verso altre infrastrutture o distribuito per conto dei fornitori ai consumatori finali allacciati ai propri PDR, aggregati per:

➤ **“Tipologia di vettoriamento”**

- vettoriamento verso altre infrastrutture (reti o impianti di stoccaggio) (tipologia “A”) – riferita ai quantitativi trasferiti ad altre infrastrutture (impianti di stoccaggio, reti di trasporto/distribuzione);
- distribuzione al consumo (tipologia “B”) – concernente le quantità di gas naturale riconsegnato alle società di vendita presso i PDR dei clienti finali allacciati alla propria rete.

➤ **“Codice identificativo”**

- codice ditta o partita IVA dell’infrastruttura destinataria del gas estratto, per la tipologia “A”;
- codice ditta o partita IVA del soggetto obbligato per conto del quale il gas naturale è stato distribuito (riconsegnato presso i propri PDR ovvero prelevato dai consumatori finali in base al contratto di fornitura in essere con il soggetto obbligato), per la tipologia “B”.

➤ **“Codice catastale”**

- del comune nel cui territorio è localizzata l’infrastruttura destinataria del gas vettoriato, per la tipologia “A”;
- del comune nel cui territorio sono localizzati i PDR di cui alle forniture riferite al soggetto obbligato indicato dal codice identificativo, per la tipologia “B” (quantità ripartite per venditore per ambito comunale).

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro.

5. GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO” del prospetto annuale del gas naturale commercializzato vanno indicate le quantità in metri cubi di gas naturale fatturato nel corso del 2022, specificando la tipologia di vendita e distinguendo le quantità fornite ai consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure cedute ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

I quantitativi di gas naturale fatturati nel 2022 devono essere aggregati in relazione a:

➤ **“Tipologia di vendita”**

- venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia “C”);
- venduto ad altri operatori del mercato (tipologia “D”);
- venduto ai consumatori finali (tipologia “E”);
- venduto a clienti UE (tipologia “F”);
- venduto a clienti extra UE (tipologia “G”);
- venduto a mezzo di contenitori di stoccaggio (tipologia “H”).

- **“Codice identificativo”**
 - codice accisa/ditta o partita IVA dell’acquirente per le tipologie “C”, “D” e “H”;
 - codice accisa/ditta o partita IVA del gestore della rete di distribuzione attraverso la quale è stato fornito il gas naturale ai consumatori finali, per la tipologia “E”;
 - sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie “F” e “G”.

- **“Codice catastale”**
 - del comune nel cui territorio insiste l’infrastruttura/impianto, per le tipologie “C” e “H”;
 - del comune nel cui territorio si trovano i punti di riconsegna a cui si riferisce la movimentazione dichiarata per la tipologia “E”.

Nel rigo “TOTALE” va riportato il totale generale del quadro.

Le quantità sono espresse in metri cubi e possono assumere valore negativo.

6. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Il prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato si compone di tre quadri:

- quadro E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA, che comprende le tipologie di consumo esenti dal pagamento dell’accisa e tipologie escluse dal campo di applicazione dell’accisa;
- quadro F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE, che comprende le tipologie di consumo assoggettate tanto all’accisa quanto all’addizionale regionale, la cui compilazione è utile laddove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base a più fasce climatiche, per cui è necessaria la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce per la corretta applicazione dell’addizionale regionale. Considerato che la rappresentazione dei consumi per ambito comunale confluisce nel corrispondente quadro per la liquidazione dell’addizionale su base provinciale, è dovuta la compilazione di questo quadro per ogni comune appartenente ad una provincia nella quale siano state fissate le suddette differenziazioni di aliquota, indicando la fascia appropriata. Se invece le aliquote dell’addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro “G” (TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO). In tal caso, i valori indicati nel quadro “G” per le tipologie di consumo assoggettate all’addizionale regionale andranno considerati anche per la compilazione del quadro “M” per la liquidazione dell’addizionale stessa;
- quadro G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO, comprende tutte le tipologie di consumo assoggettate all’accisa, dove indicare i quantitativi di gas naturale fatturati, anche se già indicati nel quadro “F”, al fine di consentire i corretti puntamenti con i rispettivi quadri di liquidazione.

Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra “UTENZE DEL CENTRO-NORD” e “UTENZE DEL MEZZOGIORNO”, in considerazione delle differenti aliquote di accisa cui assoggettare

le forniture, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente al comune cui il prospetto è riferito.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le Regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

Nei prospetti sono richiesti, per ogni voce, il numero delle utenze fornite e la quantità in metri cubi.

I metri cubi di gas naturale risultanti dal Quadro "E", limitatamente agli usi esenti della tabella "A" del testo unico, vanno riportati nel quadro "O" per la liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole Regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale indicati nel quadro "G" per l'accisa e nel quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima per le sole Regioni a statuto ordinario), vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione, corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo. In assenza di compilazione del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato riprendendo i quantitativi indicati al quadro "G".

Inoltre, si rammenta che nei quadri concernenti le quantità di gas naturale assoggettato ad accisa e ad addizionale regionale (e conseguentemente in quelli della corrispondente liquidazione), il dato relativo alle quantità fornite per uso industriale deve essere distinto in base all'applicazione della riduzione del 40% dell'aliquota di accisa prevista, in caso di superamento della soglia di consumo di 1.200.000 mc/anno, solo per le forniture agli "utilizzatori industriali" che ne hanno diritto.

Per una più chiara distinzione, i righe dedicati all'esposizione dei quantitativi di gas naturale impiegati in USI INDUSTRIALI e alla liquidazione della relativa accisa, riportano le seguenti descrizioni: "*consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*" e "*consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*".

Il rigo "*consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*" degli USI INDUSTRIALI riguarda le quantità assoggettate alla tassazione piena, ossia quelle fornite agli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo non superiore a 1.200.000

metri cubi di gas naturale e quelle relative ad altri consumatori a cui si applica l'aliquota per usi industriali, che non hanno diritto alla riduzione in parola nonostante registrino un consumo superiore al predetto limite.

Il rigo "consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2, co.11, L.203/08)" degli USI INDUSTRIALI, riguarda, le quantità assoggettate alla tassazione ridotta stabilita dall'art.2, comma 11, della legge n. 203/2008, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Si segnala, infine, l'aggiornamento della definizione contenuta nei righi G11-PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA e G12-AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, operato già nella scorsa annualità a seguito della modifica al testo unico operata dall'art. 1, comma 631, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con tale articolo è stato, infatti, abrogato il punto 11 della Tabella A allegata al testo unico e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tassazione dei prodotti energetici per la produzione e l'autoproduzione di energia elettrica è disciplinata dall'art. 21 del medesimo testo unico, rispettivamente, con il comma 9 per la produzione e con il comma 9-bis per l'autoproduzione. Per completezza di informazione, si segnala che con il successivo comma 9-ter sono indicati i consumi specifici convenzionali per la determinazione dei quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile.

7. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il quadro H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE del prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile all'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, attinenti anche a periodi non compresi nell'anno in dichiarazione.

Anche qui è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righi H1 e H2), in linea con quanto specificato al precedente paragrafo 6.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione,

ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi assoggettati ad accisa o alle imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa;
- addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario);
- imposta regionale sostitutiva (per le sole Regioni a statuto ordinario).

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno “-” in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione “a debito” degli utenti e rettifiche “a credito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna “totale” corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo “arrotondamenti” previsto nei prospetti di liquidazione, previa somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

8. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA dell'omonimo prospetto, va compilato per singola provincia ed è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di carburazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- ⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- ⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Qualora nel corso del 2022 sia stata attivata una fornitura di gas naturale in una nuova provincia rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali (data della prima fornitura attivata).

Il quadro consente di calcolare gli importi dovuti aggregando, per competenza provinciale, le quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi riportate con suddivisione comunale nei quadri "G".

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali, è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno.

La somma dei consumi indicati su ogni rigo del prospetto provinciale per la liquidazione dell'accisa, deve coincidere con la sommatoria dei metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento dei quadri "G" relativi ai comuni di appartenenza della provincia cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Per ogni quantitativo vanno indicate le relative aliquote di accisa vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi. È possibile inserire più di un rigo per la medesima tipologia d'impiego in presenza di più aliquote applicate. L'imposta riportata in ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo "arrotondamenti" deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l'eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro "H".

L'indicazione di tale differenza è utile alla liquidazione del debito d'imposta, in quanto l'accisa dovuta sui consumi fatturati nell'anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l'aliquota; quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell'arrotondamento ed ogni singolo importo così liquidato rappresenta l'accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all'erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

9. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Come indicato nelle premesse alle presenti istruzioni, le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta sui consumi di gas naturale sono impostati in base alla suddivisione del territorio nazionale in sette ambiti territoriali, ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione delle province regolate dalle medesime norme statutarie (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano).

Pertanto, il quadro L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA consente di determinare per ambito territoriale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2022 in base ai consumi 2021 (come determinate nella precedente dichiarazione ovvero a seguito di successive rideterminazioni o adeguamenti contabili) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2022 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro o nei quadri "T" delle province appartenenti all'ambito.

Sempre sulla base dei consumi che si sono verificati nel 2022 (come accertati su base comunale nei quadri G, liquidati provincialmente nei quadri I e riepilogati per ambito territoriale nel quadro L) andranno indicate le 12 rate di acconto dovute per il 2023.

Anche questo quadro (corrispondentemente al quadro I di liquidazione) è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di autotrazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- ⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- ⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Da questa annualità sono presenti due ulteriori righi (L11 e L12) destinati all'informazione relativa all'entità dell'eventuale credito pregresso che, distintamente per il capitolo 1412 e per il capitolo 1421 sopra specificati, risultasse ancora non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2022.

Al riguardo, premesso che il carico contabile del debito d'imposta nelle contabilità analitiche tenute dagli Uffici avviene in modo automatico sulla base dei dati di riepilogo e saldo indicati nelle dichiarazioni e, quindi, il saldo contabile risultante al 31 dicembre viene automaticamente riportato al 1° gennaio dell'anno successivo, in modo che l'eventuale credito residuo possa continuare ad essere utilizzato a scomputo dei versamenti del nuovo anno, si precisa che il dato da indicare nei righi L11 e L12 non viene riportato nelle contabilità tenute dagli Uffici.

Ciò posto, come in precedenza evidenziato, si rammenta che l'indicazione qui richiesta risponde all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione recentemente consolidatosi, secondo il quale il credito di accisa emergente dalla dichiarazione annuale non soggiace al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del testo unico se il rapporto tributario è in corso e il credito è regolarmente riportato nelle successive

dichiarazioni e viene detratto, ai sensi dell'art. 26 co. 13 del testo unico, dai successivi versamenti in acconto fino ad esaurimento o fino alla definizione del rapporto tributario.

Pertanto la compilazione del campo relativo ai righe L11 e L12 ha carattere di obbligatorietà e qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo dovrà essere compilato inserendo il valore zero.

Per la compilazione del quadro L va, in primo luogo, specificato l'ambito territoriale cui viene riferito, ossia quello a cui devono essere attribuiti il debito di accisa sui consumi accertati, il conguaglio e i versamenti di acconto 2023, per i consumi o le forniture in essere nella(e) corrispondente(i) provincia(e).

A tale riguardo si evidenzia che:

- con l'applicativo User to System (U2S), saranno selezionabili nell'apposito campo del quadro L le stringhe "Ordinario", "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta", "Friuli Venezia Giulia", "Trento" e "Bolzano";
- con la modalità di compilazione e trasmissione System to System (S2S), sarà mantenuta nel tracciato record l'identificazione dell'ambito con una sigla di provincia.

In particolare:

- quando il quadro L riguarda il liquidato e le rate di acconto per i consumi o le forniture in essere nella stessa provincia del codice ditta del dichiarante o nelle province appartenenti allo stesso ambito territoriale come sopra definito, l'identificazione dell'ambito è data dalla stessa sigla provinciale del codice ditta;
- quando il quadro L riguarda il liquidato e le rate di acconto per le forniture in essere in province di un **ambito diverso** da quello identificato dalla sigla provinciale del codice ditta del dichiarante, l'identificazione dell'ambito è data:
 - dalla sigla provinciale del capoluogo di regione (PA = Sicilia / CA = Sardegna / AO = Valle d'Aosta / TS = Friuli Venezia Giulia), per le regioni a statuto speciale;
 - dalle stesse sigle provinciali (TN o BZ), per le province autonome;
 - dalla sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Definito l'ambito, i dati da indicare nel quadro, distintamente per le due sezioni, sono i seguenti:

→ ***accisa liquidata***

- **capitolo 1412, rigo L1**, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei righe I4 dei quadri I compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di gas naturale per autotrazione nel corso del 2022), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il rigo L1 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo I4 del quadro I di tale provincia;
- **capitolo 1421, rigo L6**, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei righe I21 dei quadri I compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di gas

naturale per combustione nel corso del 2022), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il rigo L6 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo I21 del quadro I di tale provincia.

→ **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione** (per il medesimo ambito)

- **capitolo 1412, rigo L2**, normalmente corrispondente al totale acconti del quadro L della dichiarazione 2021 (rigo L5), in quanto l'importo da indicare è quello che dovuto nel 2022 sulla base dei consumi dell'anno precedente, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti per effetto del conguaglio o di crediti pregressi;
- **capitolo 1421, rigo L7**, normalmente corrispondente al totale acconti del quadro L della dichiarazione 2021 (rigo L5), in quanto l'importo da indicare è quello che dovuto nel 2022 sulla base dei consumi dell'anno precedente, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti per effetto del conguaglio o di crediti pregressi.

L'importo riportato nel rigo L2 o nel rigo L7 può non corrispondere a quello risultante come totale acconti del quadro L nella dichiarazione precedente in caso di successiva rideterminazione da parte dell'Ufficio competente, in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, anche a seguito di fusione societaria, ovvero in caso di variazione delle aliquote d'imposta.

Inoltre può differire da quello che era stato indicato al rigo L5 o L7 della dichiarazione precedente anche nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si sia provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, ovvero siano state emesse fatture di recupero nei confronti di clienti finali con contestuale versamento dell'accisa. Infatti, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione, in quanto i dati delle suddette fatture devono essere inserite nel quadro "M" o nel quadro "K" per l'accertamento dei consumi da riportare nel quadro di liquidazione per la determinazione dell'effettivo debito d'accisa dell'anno 2022.

Infine, per il primo anno di attività l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente.

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- **capitolo 1412**, se il valore della differenza è positivo, deve essere riportato nel rigo L3: **conguaglio accisa a debito**; se il valore della differenza è negativo, deve essere riportato nel rigo L4: **conguaglio accisa a credito**;
- **capitolo 1421**, se il valore della differenza è positivo, deve essere riportato nel rigo L8: **conguaglio accisa a debito**; se il valore della differenza è negativo, deve essere riportato nel rigo L9: **conguaglio accisa a credito**.

→ **ratei mensili in acconto**, distintamente per i due capitoli sono costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2023. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2022. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base è un dodicesimo dell'accisa liquidata, rispettivamente, per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, salvo il caso in cui l'attività sia stata iniziata nel corso del 2022 e, quindi, la liquidazione dei consumi nell'ambito non corrisponde all'intero anno. Per tali casi la rata base è determinata dividendo l'importo L1 oppure L6 per i mesi di attività. Per maggior chiarezza, si fa presente che la tenuta delle contabilità per ambito si basa sul presupposto che il territorio dell'ambito è un unicum costituito dall'insieme delle province che ne fanno parte. Pertanto per inizio attività s'intende l'avvio della prima fornitura nel territorio dell'ambito. Conseguentemente, l'acquisizione in corso d'anno di forniture di gas naturale in una provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base quando sono già attive forniture in province incluse nell'ambito stesso.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2023, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2023;
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2023, la rata di gennaio ("01") ha lo stesso valore della rata determinata per il 2022 nel medesimo ambito. L'importo da indicare come rata mensile in acconto di febbraio ("02") si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "03" a "12") assumeranno il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo;
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2023, la rata da indicare per il mese di febbraio ("02") avrà lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L'importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo ("03") si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "04" a "12") assumeranno il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo.

Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2022 accertati nell'ambito e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da "01" a "12" anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto dell'eventuale conguaglio a credito risultante rispettivamente, per capitolo, al rigo L4 o al rigo L9 o per la presenza di crediti pregressi.

→ **totale acconti**, determinato come sommatoria dei dodici importi indicati come ratei mensili in acconto.

Normalmente, il totale acconti può non corrispondere precisamente all'importo riportato, rispettivamente per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, in quanto gli importi delle rate di acconto (ottenute come dodicesimi del liquidato) risentono delle regole dell'arrotondamento ed ogni importo rappresenta il versamento dovuto, quindi la sommatoria di importi singolarmente arrotondati può non coincidere con l'importo originario.

Il totale acconti può differire dall'importo riportato, rispettivamente per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, in caso di variazione di aliquota che, sempre sulla base dei consumi accertati, comporta una diversa entità del debito d'imposta in base al quale deve essere calcolata la rata di acconto del nuovo anno, oppure per casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2022) risultino di importo superiore all'accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell'accisa riguardi un'attività iniziata in corso d'anno.

→ **credito disponibile alla data della presentazione della dichiarazione**, righe L11 e L12, dove inserire l'eventuale credito che alla data di presentazione della dichiarazione che si ritiene ancora utilizzabile nelle specifiche contabilità, in quanto non esaurito in detrazione dei precedenti versamenti.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

10. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare l'addizionale regionale dovuta per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, riportate per ambito comunale nei quadri "F".

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono desunte dall'aggregazione per ambito provinciale delle quantità di gas naturale indicate nei quadri "G" corrispondenti ai comuni appartenenti alla provincia cui la liquidazione dell'addizionale si riferisce,

utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili, per cui vanno sommati i consumi eventualmente distinti (nell'ambito della stessa provincia) tra utenze del centro-nord e utenze rientranti nei territori del mezzogiorno.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per la liquidazione dell'accisa.

Anche in questo quadro è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righe M1 e M2), come accennato in premessa e specificato al precedente paragrafo 6.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

11. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE è compilato per ambito provinciale e solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'*addizionale liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE indicato nel quadro "M" di liquidazione dell'addizionale regionale della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro rimangono le medesime degli scorsi anni, atteso che il nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali è stato attuato esclusivamente per l'accisa.

12. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa riportate per ambito comunale nei quadri "E".

Tale quadro è specifico per quegli impieghi del gas naturale per i quali vige l'esenzione dall'accisa, in virtù dei punti 6, 7, 14, 16 della Tabella A allegata al testo unico attualmente in vigore ed ai quali si applica l'imposta regionale sostitutiva come sancito dall'art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per la liquidazione dell'accisa.

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.

13. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'imposta liquidata deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA del quadro di liquidazione "O" dell'imposta regionale sostitutiva della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quelle per il prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale.

14. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale:

- per impieghi non soggetti a tassazione o esenti (quadro "E");
- per consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (quadro "G"-rigo G1);
- per consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (quadro "G"-rigo G2);
- per produzione o autoproduzione di energia elettrica (quadro "G"-rigo G11 o rigo G12);
- per autotrazione (quadro "G"-rigo G13);
- per impieghi previsti dal punto 10 Tabella A (quadro "G"-rigo G14);
- per impieghi previsti dal punto 16bis Tabella A (quadro "G"-rigo G15).

Per ogni fornitura va indicato:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale);
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (PDR) cui si riferisce la fornitura. Nel caso di fornitura di GNL mediante contenitori di stoccaggio criogenici installati presso l'utilizzatore, potrà essere indicato l'identificativo dell'impianto di stoccaggio, se univoco;
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E14); mentre per il gas fatturato o impiegato in usi diversi da quello civile, con l'applicazione di un'aliquota specifica o agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G2, G11, G12, G13, G14 e G15);
- la modalità di applicazione del trattamento tributario identificato al punto precedente mediante la relazione quadro/rigo, che viene qui distinto in:
 1. "*intera fornitura (100%)*", per indicare, sia per le tipologie di utilizzo del quadro E, sia per quelle del quadro G sopra specificate, che il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è riferito al 100% del gas naturale fornito;
 2. "*a forfait*", se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato su una parte dei consumi fatturati (in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata;
 3. "*mediante misura (a contatore/misuratore)*", se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato ad una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (mediante misura);
- la quantità fornita in mc (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);

- l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di riconsegna del cliente (PDR) o dell'impianto di stoccaggio del GNL presso l'utilizzatore;
- l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

15. ELENCO PROPRI FORNITORI

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, diversi dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi al gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto, indicando la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

L'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistato il gas naturale, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto.



UFFICIO

 Soggetto obbligato Vendita al consumatore finale/Servizio di default Uso proprio Vettoriamento Soggetto non obbligato

Codice Accisa/Ditta

IMPOSTE SUL GAS NATURALE

Dichiarazione annuale

Periodo

Ufficio Amministrativo presso il quale sono conservate le contabilità:

Comune

Indirizzo

PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO

PROSPETTO ANNUALE DEL GAS NATURALE MOVIMENTATO

AD-2

QUADRO A GAS NATURALE RICEVUTO

PUNTO DI IMMISSIONE		PROVENIENTE DA ALTRI FORNITORI						TOTALE
	PROVENIENTE DA PROPRI POZZI metri cubi	PROVENIENTE DA ALTRE FONTI metri cubi	NAZIONALI		U.E.		EXTRA U.E.	metri cubi
			Codice identificativo	metri cubi	Codice identificativo	metri cubi	metri cubi	
Comune: _____ Provincia: _____ Indirizzo: _____								
Comune: _____ Provincia: _____ Indirizzo: _____								
Comune: _____ Provincia: _____ Indirizzo: _____								

QUADRO B GAS NATURALE VETTORIATO

TIPOLOGIA DI VETTORIAMENTO	CODICE IDENTIFICATIVO DESTINATARIO	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	METRI CUBI
TOTALE			mc

Tipologia di **vettoriamento**:
 A) vettoriamento verso altre infrastrutture (reti o impianti di stoccaggio)
 B) distribuzione al consumo

PROSPETTO ANNUALE DEL GAS NATURALE COMMERCIALIZZATO

QUADRO D GAS NATURALE VENDUTO

TIPOLOGIA DI VENDITA	CODICE IDENTIFICATIVO ACQUIRENTE/DISTRIBUTORE	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	METRI CUBI
TOTALE			mc

Tipologia di vendita:
 C) vendita a soggetti con impianti
 D) vendita ad altri operatori del mercato del gas naturale
 E) vendita al consumo
 F) vendita a clienti UE
 G) vendita a clienti extra UE
 H) vendita a mezzo contenitori di stoccaggio (GNL)

PROSPETTO ANNUALE DEL GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

AD-2

PROVINCIA DI

COMUNE DI

QUADRO E GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA

TIPOLOGIA DI UTILIZZO		Numero utenze	Quantità metri cubi
USI ESENTI DA ACCISA - TABELLA "A" DEL D.LGS. 504/95			
Punto 6	Prosciugamento e sistemazione terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	E1	
Punto 7	Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	E2	
Punto 14	Produzione di magnesio da acqua di mare	E3	
Punto 16	Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	E4	
ARTICOLO 17 DEL D.LGS. 504/95			
Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed a membri di dette organizzazioni, alle Forze Armate del trattato del Nord Atlantico, nel quadro di un accordo con Paesi terzi che consenta anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto		E5	
ALTRI USI			
Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento		E6	
Articolo 22 del D.Lgs. 504/95 - usi interni di raffineria		E7	
Esportazione		E8	
Vendita a clienti UE		E9	
Vendita a clienti extra UE		E10	
ARTICOLO 21 COMMA 13 DEL D.LGS. 504/95			
Prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica		E11	
Prodotti energetici utilizzati nei processi elettrolitici		E12	
Prodotti energetici utilizzati nei processi metallurgici		E13	
Prodotti energetici utilizzati nei processi mineralogici		E14	
TOTALE		E15	

QUADRO F GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE

USI SOGGETTI AD ADDIZIONALE REGIONALE		Numero utenze	Quantità metri cubi
FASCIA CLIMATICA: _____			
USI INDUSTRIALI	consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)	F1	
	consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)	F2	
UTENZE DEL CENTRO-NORD	Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno	F3	
	Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno	F4	
	Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno	F5	
	Usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno	F6	
UTENZE DEL MEZZOGIORNO	Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno	F7	
	Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno	F8	
	Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno	F9	
	Usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno	F10	

QUADRO G TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

USI SOGGETTI AD ACCISA		Numero utenze	Quantità metri cubi
USI INDUSTRIALI	consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)	G1	
	consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)	G2	
UTENZE DEL CENTRO-NORD	Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno	G3	
	Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno	G4	
	Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno	G5	
	Usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno	G6	
UTENZE DEL MEZZOGIORNO	Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno	G7	
	Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno	G8	
	Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno	G9	
	Usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno	G10	
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (art. 21, co. 9 D. Lgs. N. 504/1995)		G11	
AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (art. 21, co. 9-bis D.Lgs. n. 504/1995)		G12	
AUTOTRAZIONE		G13	
USI DI CANTIERE, MOT. FISSI E OP. DI CAMPO PER COLTIV.IDROCAR.(P.to 10 Tab."A" D.LGS. 504/95)		G14	
FORNITURE ALLE FORZE ARMATE NAZIONALI (P.to 16-bis Tab."A" D.LGS. 504/95)		G15	

PROSPETTO DELLE RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

AD-2

PROVINCIA DI

COMUNE DI

QUADRO H RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

ACCISA	IN ADDEBITO			IN ACCREDITO			TOTALE (*)
	Quantità mc	Aliquota Euro/mc	Importo Euro	Quantità mc	Aliquota Euro/mc	Importo Euro	Euro

GAS NATURALE PER COMBUSTIONE

USI INDUSTRIALI	consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)		,		,		,		
			,		,		,	H1	,
USI INDUSTRIALI	consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)		,		,		,	H2	,
USI CIVILI PER CONSUMI FINO A 120 mc/ANNO	UTENZE DEL CENTRO-NORD		,		,		,	H6	,
	UTENZE DEL MEZZOGIORNO		,		,		,		
USI CIVILI PER CONSUMI SUPERIORI A 120 mc/ANNO E FINO A 480 mc/ANNO	UTENZE DEL CENTRO-NORD		,		,		,		
	UTENZE DEL MEZZOGIORNO		,		,		,		
USI CIVILI PER CONSUMI SUPERIORI A 480 mc/ANNO E FINO A 1560 mc/ANNO	UTENZE DEL CENTRO-NORD		,		,		,	H8	,
	UTENZE DEL MEZZOGIORNO		,		,		,		
USI CIVILI PER CONSUMI SUPERIORI A 1560	UTENZE DEL CENTRO-NORD		,		,		,		
	UTENZE DEL MEZZOGIORNO		,		,		,		
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA			,		,		,	H10	,
			,		,		,		
AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA			,		,		,		
			,		,		,		
USI DI CANTIERE, MOTORI FISSI E OPERAZIONI DI CAMPO PER COLTIVAZIONE IDROCARBURI			,		,		,	H12	,
FORNITURE ALLE FORZE ARMATE NAZIONALI			,		,		,		
			,		,		,		

TOTALE IMPORTO ACCISA GAS NATURALE PER COMBUSTIONE **H14** ,

GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE			,		,		,	H15	,
			,		,		,		
			,		,		,		
			,		,		,		

ADDIZIONALE REGIONALE **TOTALE (*) Euro**
TOTALE IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE H16 ,

IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA **TOTALE (*) Euro**
TOTALE IMPORTO IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA H17 ,

(*) Nel caso di totali in accredito utilizzare il segno "-" davanti al valore

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

AD-2

PROVINCIA DI

MESE INIZIO ATTIVITA'

QUADRO I LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

CAPITOLO 1412		Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Imposta
		mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	Euro
AUTOTRAZIONE (G13)	I1		,		,		,	,
RETTIFICHE DI FATTURAZIONE (H15)								I2
ARROTONDAMENTI								I3
TOTALE CAPITOLO 1412								I4

CAPITOLO 1421		Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Imposta
		mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	Euro
USI INDUSTRIALI	consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (G1)	I5	,		,		,	,
	consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (G2)	I6	,		,		,	,
UTENZE DEL CENTRO-NORD	Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno (G3)	I7	,		,		,	,
	Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno (G4)	I8	,		,		,	,
	Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno (G5)	I9	,		,		,	,
	Usi civili per cons. sup. a 1560 mc/anno (G6)	I10	,		,		,	,
UTENZE DEL MEZZOGIORNO	Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno (G7)	I11	,		,		,	,
	Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno (G8)	I12	,		,		,	,
	Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno (G9)	I13	,		,		,	,
	Usi civili per cons. sup a 1560 mc/anno (G10)	I14	,		,		,	,
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (G11)	I15	,		,		,	,	
AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (G12)	I16	,		,		,	,	
USI DI CANTIERE, MOTORI FISSI E OPERAZIONI DI CAMPO PER COLTIVAZIONE IDROCARBURI (G14)	I17	,		,		,	,	
FORNITURE ALLE FORZE ARMATE NAZIONALI (G15)	I18	,		,		,	,	
RETTIFICHE DI FATTURAZIONE (H14)								I19
ARROTONDAMENTI								I20
TOTALE CAPITOLO 1421								I21

Pagina 5

DATA

FIRMA

giorno	mese	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>

Pagina 5

AMBITO

QUADRO L RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022

CAPITOLO 1412		ACCISA LIQUIDATA (rigo I4 o \sum righe I4 province appartenenti all'ambito)				L1	,	
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				L2	,	
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L2 dal rigo L1 e riportar il valore al rigo L3, se positivo, ovvero al rigo L4, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO				L3	,	
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO				L4	,	
RATEI MENSILI IN ACCONTO	01	,	02	,	03	,	04	,
	05	,	06	,	07	,	08	,
	09	,	10	,	11	,	12	,
						TOTALE ACCONTI	L5	,

CAPITOLO 1421		ACCISA LIQUIDATA (rigo I21 o \sum righe I21 province appartenenti all'ambito)				L6	,	
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				L7	,	
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L7 dal rigo L6 e riportar il valore al rigo L8, se positivo, ovvero al rigo L9, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO				L8	,	
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO				L9	,	
RATEI MENSILI IN ACCONTO	01	,	02	,	03	,	04	,
	05	,	06	,	07	,	08	,
	09	,	10	,	11	,	12	,
						TOTALE ACCONTI	L10	,

CREDITO PREGRESSO **CAPITOLO 1412** NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022 L11 ,

CREDITO PREGRESSO **CAPITOLO 1421** NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022 L12 ,

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

PROVINCIA DI

QUADRO M LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

TIPOLOGIA DI UTENZA		Consumi mc	Aliquota Euro/mc	Consumi mc	Aliquota Euro/mc	Imposta Euro	
FASCIA CLIMATICA: _____							
consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (F1)	M1	,		,		,	
consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (F2)	M2	,		,		,	
Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno (F3+F7)	M3	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno (F4+F8)	M4	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno (F5+F9)	M5	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno (F6+F10)	M6	,		,		,	
FASCIA CLIMATICA: _____							
consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (F1)	M1	,		,		,	
consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (F2)	M2	,		,		,	
Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno (F3+F7)	M3	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno (F4+F8)	M4	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno (F5+F9)	M5	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno (F6+F10)	M6	,		,		,	
FASCIA CLIMATICA: _____							
consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (F1)	M1	,		,		,	
consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (F2)	M2	,		,		,	
Usi civili per consumi fino a 120 mc/anno (F3+F7)	M3	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno (F4+F8)	M4	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno (F5+F9)	M5	,		,		,	
Usi civili per consumi superiori a 1560 mc/anno (F6+F10)	M6	,		,		,	
RETTIFICHE DI FATTURAZIONE (H16)	M7					,	
ARROTONDAMENTI	M8					,	
TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE						M9	,

DATA

FIRMA

giorno	mese	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>

PROSPETTO DI RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

AD-2

PROVINCIA DI

QUADRO N RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

ADDIZIONALE LIQUIDATA (rigo M9)				N1	,
RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				N2	,
SALDO DELL'ADDIZIONALE (sottrarre il rigo N2 dal rigo N1 e riportare il valore al rigo N3, se positivo, ovvero al rigo N4, se negativo)				N3	,
				N4	,
RATEI MENSILI IN ACCONTO	01	02	03	04	
	,	,	,	,	
	05	06	07	08	
	,	,	,	,	
	09	10	11	12	
	,	,	,	,	
TOTALE ACCONTI				N5	,

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

PROVINCIA DI

QUADRO O LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

TIPOLOGIA DI UTENZA			Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Imposta
			mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	Euro
USI ESENTI - TABELLA "A" DEL D.LGS. 504/95									
Punto 6	Prosciugamento e sistemazione terreni allagati nelle zone colpite da alluvione (E1)	O1		,		,		,	
Punto 7	Sollevarimento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati (E2)	O2		,		,		,	
Punto 14	Produzione di magnesio da acqua di mare (E3)	O3		,		,		,	
Punto 16	Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi (E4)	O4		,		,		,	
RETTIFICHE DI FATTURAZIONE (H17)									O5
ARROTONDAMENTI									O6
TOTALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA									O7

PROSPETTO DI RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

PROVINCIA DI

QUADRO P RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

IMPOSTA LIQUIDATA (rigo O7)				P1	,
RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				P2	,
SALDO DELL'IMPOSTA (sottrarre il rigo P2 dal rigo P1 e riportare il valore al rigo P3, se positivo, ovvero al rigo P4, se negativo)				P3	,
				P4	,
RATEI MENSILI IN ACCONTO	01	02	03	04	
	,	,	,	,	
	05	06	07	08	
	,	,	,	,	
	09	10	11	12	
	,	,	,	,	
TOTALE ACCONTI				P5	,

DATA

FIRMA

giorno	mese	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>
